CHUBB®

AMERICAN EXPRESS®

VIAGGIA PROTETTO

Assicurazione Viaggi

CHUBB

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Amex Viaggia Protetto – Viaggio Singolo

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche e limitazioni della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi a copertura di un viaggio avente come luogo di partenza una località ubicata in Italia ed effettuato dall'Assicurato a scopo turistico, di studio o d'affari, entro la durata massima di 60 giorni, incluso le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia di età inferiore a 80 anni.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Spese mediche urgenti e non procrastinabili conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa. La garanzia opera per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera
- ✓ Assistenza 24 h su 24 alla persona in viaggio, incluso il trasferimento e rientro sanitario organizzato e il prolungamento del soggiorno
- ✓ Morte ed invalidità permanente da infortunio
- ✓ Assistenza legale all'estero
- ✓ L'importo della penale per annullamento del viaggio addebitato all'Assicurato, e purché assicurati per il medesimo viaggio anche ai suoi familiari e compagni di viaggio, in caso di:
  - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un familiare o del Socio/Contitolare, dell'unico compagno di viaggio;
  - quarantena, su ordine del medico curante, che ricada sull'Assicurato o su un compagno di viaggio;
  - danni materiali alla casa, citazione o convocazione in tribunale, licenziamento o sospensione dal lavoro o nuova assunzione dell'Assicurato stesso (removibile)
- ✓ Spese per l'acquisto di un nuovo biglietto aereo o marittimo in sostituzione di quello eventualmente non utilizzato a seguito di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza in caso di incidente del mezzo di trasporto, ritardo del mezzo pubblico e calamità naturali (removibile)
- ✓ Interruzione del viaggio (removibile)
- ✓ Danni materiali al bagaglio, agli effetti personali e/o ai documenti d'identità in caso di furto, rapina, scippo, perdita e danneggiamento (removibile)
- ✓ Spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette o abbigliamento strettamente necessario in caso di ritardata (oltre 12 ore) consegna del bagaglio (removibile)
- ✓ Rimborso o indennizzo in caso di ritardata partenza, overbooking, mancata coincidenza (opzionale)
- ✓ Protezione bagaglio sportivo (opzionale)

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabiliti in polizza (c.d. massimale).
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto, una limitazione o uno sconsiglio emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza e/o dell'acquisto della polizza
- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali
- ✗ Sinistri derivanti da eventi prevedibili o noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza, eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Viaggi che prevedono la pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
- ✗ Sinistri derivanti da condizioni mediche, relative a malattia o infortunio, preesistenti e note all'Assicurato
- ✗ Viaggi che prevedono attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata entro le ore 24.00 del giorno antecedente la data di inizio del viaggio (data di partenza)
- ! Il numero massimo di assicurati per singola polizza è pari a 9
- ! Nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata oltre le ore 24.00 del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso inizi entro 30 giorni dalla data di acquisto della polizza, affinché la garanzia annullamento del viaggio operi per le cause di infortunio e malattia, è necessario almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea
- ! I massimali variano a seconda dell'opzione scelta dall'Assicurato e le singole garanzie possono essere soggette ad un sottolimite di indennizzo o all'applicazione di una franchigia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Dove vale la copertura?

- ✓ Italia, Europa o nel Mondo (esclusi o inclusi USA e Canada) a seconda dell'opzione selezionata ed indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La copertura non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea

Che obblighi ho?

- Dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, sottoscrivere il Certificato di Assicurazione e trasmetterne copia firmata via mail, all'indirizzo amexagenziaassicurativa@olsasi.biz, oppure tramite lettera per posta ordinaria all'indirizzo Amex Agenzia Assicurativa, - Olsa Informatica S.p.A. c.a. ufficio Archivi Digitali Via Pontina Vecchia km. 34 - 00040 Ardea (Roma)
- Per le garanzie di Assistenza in Viaggio, assistenza legale e per la copertura delle spese mediche, ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero 800 909 163, dall'estero +39 06.42115658 (fax +39 06.4818960) prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale
- Denunciare il sinistro all'Assicuratore il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal rientro in Italia, nelle modalità previste in polizza per ogni singola garanzia, mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle verifiche del caso
- In caso di sinistro relativo alla garanzia Rimborso della penale per annullamento del viaggio, denunciarlo all'Assicuratore entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento, previa comunicazione al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio, prima di contattare Chubb e comunque prima della partenza del viaggio
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore

Quando e come devo pagare?

La polizza può essere acquistata all'indirizzo www.assicurazioni.americanexpress.it/viaggia-protetto entro le ore 24:00 del giorno antecedente la "Data di inizio della copertura" pagando il premio in un'unica soluzione mediante carta di credito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie spese mediche, Assistenza in Viaggio, infortuni in viaggio, interruzione del viaggio, assistenza legale, protezione del bagaglio, rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza e protezione bagaglio sportivo decorrono dalla data di inizio del viaggio e rimangono operative fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la data di fine della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione.

Le garanzie annullamento del viaggio e riprotezione del viaggio operano a partire dalla data di acquisto della polizza e sono operanti fino alla fruizione del primo sevizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la data di partenza indicata nel Certificato di Assicurazione.

Le garanzie di ritardata consegna del bagaglio e di indennizzo a seguito di mancata coincidenza decorrono dal momento dell'inizio del viaggio di andata e rimangono operative fino al termine del viaggio di andata stesso.

Le garanzie indennizzo a seguito di partenza differita e indennizzo a seguito di overbooking decorrono dalla data di acquisto della polizza e rimangono operative fino al termine del viaggio di andata stesso.

Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa comunque automaticamente senza obbligo di disdetta alla data indicata nel Certificato di Assicurazione.
L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza e comunque prima della data di partenza qualora quest'ultima sia prima del termine dei 14 giorni, comunicando la volontà di recedere attraverso una delle seguenti modalità:
• posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
• lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Versione: CEG ITBOTB15324_aexp012 - aggiornato a febbraio 2022

Assicurazione Viaggi

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Amex Viaggia Protetto – Viaggio Singolo

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Febbraio 2022. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ Asfissia meccanica, compreso l'annegamento
- ✓ Assideramento o congelamento
- ✓ Colpi di sole o di calore
- ✓ Lesioni da sforzo
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo, incluse le ernie discali
- ✓ Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza
- ✓ Avvelenamento, intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere
- ✓ Infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai sensi di polizza
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
- ✓ Infortuni sofferti in stato di malore
- ✓ Relativamente alle garanzie Spese Mediche ed Assistenza in Viaggio, gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati in base al piano scelto dall'Assicurato (Piano Base, Piano Classica, Piano Plus) ed alla destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione:

Piano Base	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 5.000	€ 75.000	€ 125.000	€ 300.000
Spese per cure dentarie urgenti	-	€ 100	€ 150	€250
ASSISTENZA IN VIAGGIO				
Consulto medico telefonico	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Incluso	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e Rientro sanitario	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro della salma	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Ricerca e soccorso	-	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro dell'Assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato	-	€ 250 (€ 50 al giorno, max 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei Familiari e di un Compagno di viaggio	-	€ 250 (€ 50 al giorno, max 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Traduzione della cartella clinica	-	Incluso	Incluso	Incluso
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte da infortunio	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Invalidità Permanente da infortunio	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
Anticipo della cauzione legale	-	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000

Piano Classico	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 7.500	€ 100.000	€ 185.000	€ 500.000
Spese per cure dentarie urgenti	-	€ 150	€ 225	€375
ASSISTENZA IN VIAGGIO				
Consulto medico telefonico	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Incluso	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e Rientro sanitario	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro della salma	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Ricerca e soccorso	-	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro dell'Assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato	-	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei Familiari e di un Compagno di viaggio	-	€ 375 (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Traduzione della cartella clinica	-	Incluso	Incluso	Incluso
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte da infortunio	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Invalidità Permanente da infortunio	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Anticipo della cauzione legale	-	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500

Piano Plus	**Italia**	**Europa**	**Mondo, esclusi USA e Canada**	**Mondo, inclusi USA e Canada**
	Massimale	**Massimale**	**Massimale**	**Massimale**
SPESE MEDICHE				
Spese mediche	€ 10.000	€ 150.000	€ 250.000	€ 1.000.000
Spese per cure dentarie urgenti	-	€ 200	€ 300	€ 500
ASSISTENZA IN VIAGGIO				
Consulto medico telefonico	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Incluso	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso

Trasferimento e Rientro sanitario	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro della salma	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Ricerca e soccorso	-	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro dell'Assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato	-	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei Familiari e di un Compagno di viaggio	-	€ 500 (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max 5 gg)	€ 750 (€ 150 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Traduzione della cartella clinica	-	Incluso	Incluso	Incluso
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte da infortunio	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Invalidità Permanente da infortunio	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Anticipo della cauzione legale	-	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento e destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Piano Base	**Italia**	**Europa**	**Mondo, esclusi USA e Canada**	**Mondo, inclusi USA e Canada**
	Massimale	**Massimale**	**Massimale**	**Massimale**
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO				
Annullamento	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Riprotezione del viaggio	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Interruzione del viaggio	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
PROTEZIONE BAGAGLIO				
Bagaglio ed effetti personali	€ 500	€ 750	€ 1.000	€ 1.000
per singolo articolo	€ 75	€ 75	€ 125	€ 125
Oggetti di valore	€ 150	€ 150	€ 175	€ 175
Documenti di identità (Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida)	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Ritardata consegna del bagaglio	€ 75	€ 125	€ 175	€ 175
Carenza	12 h			

Piano Classico	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO				
Annullamento	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Riprotezione del viaggio	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Interruzione del viaggio	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
PROTEZIONE BAGAGLIO				
Bagaglio ed effetti personali	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500
per singolo articolo	€ 100	€ 100	€ 185	€ 185
Oggetti di valore	€ 225	€ 225	€ 250	€ 250
Documenti di identità (Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida)	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Ritardata consegna del bagaglio	€ 100	€ 185	€ 250	€ 250
Carenza	12 h			

Piano Plus	Italia	Europa	Mondo, esclusi USA e Canada	Mondo, inclusi USA e Canada
	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO				
Annullamento	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Riprotezione del viaggio	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Interruzione del viaggio	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
PROTEZIONE BAGAGLIO				
Bagaglio ed effetti personali	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
per singolo articolo	€ 150	€ 150	€ 250	€ 250
Oggetti di valore	€ 300	€ 300	€ 350	€ 350
Documenti di identità (Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida)	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Ritardata consegna del bagaglio	€ 150	€ 250	€ 350	€ 350
Carenza	12 h			
PROTEZIONE RITARDATA PARTENZA	**MASSIMALE**			
Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza	€ 250			
Indennizzo a seguito di partenza differita	€ 600 *(€ 150 al giorno)*			
Indennizzo a seguito di overbooking	€ 600 *(€ 150 al giorno)*			
Indennizzo a seguito di mancata coincidenza	€ 600 *(€ 150 al giorno)*			
PROTEZIONE BAGAGLIO SPORTIVO	**MASSIMALE**			
Protezione bagaglio sportivo	€ 1.500			
Sottolimite per articolo	€ 500			

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento e destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	✗ Sinistri derivanti da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto indicato all'articolo "Rischio guerra" delle Condizioni di Assicurazione

	✗ Sinistri derivanti da atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto indicato all'articolo "Rischio guerra" delle Condizioni di Assicurazione ✗ Sinistri derivanti da esplosioni nucleari, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti ✗ Sinistri derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura ✗ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale ✗ Sinistri derivanti da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, coprifuoco, chiusura degli aeroporti a seguito di qualsiasi causa, embargo, rappresaglie, sabotaggio ✗ qualsiasi malattia trasmissibile, effettiva o sospetta, che si traduca in restrizioni che impattano sul viaggio assicurato introdotte o messe in atto da parte di qualsiasi fornitore del servizio turistico (vettore, tour operator, agente di viaggio o struttura ricettiva) o di qualsiasi governo o ente governativo. La presente esclusione non si applica alla sezione "Spese mediche in Viaggio" e "Assistenza in Viaggio" ✗ Sinistri derivanti da quarantene generalizzate o estese ad una parte o a tutta la popolazione o area geografica, nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie ✗ Sinistri derivanti da atti di temerarietà (tranne che nel tentativo di salvare vite umane) ✗ Viaggi intrapresi contro lo sconsiglio del medico o, comunque, con malattie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici e/o cure dentarie o dopo aver ricevuto una prognosi terminale ✗ viaggi per i quali, alla "Data di acquisto della Polizza" o alla "Data di inizio viaggio" l'Assicurato o il Compagno di Viaggio fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo ad un Sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza di Assicurazione ✗ Viaggi che avvengono entro 50km dalla residenza o domicilio dell'Assicurato ✗ Viaggi per i quali non è previsto un pernottamento ✗ Sinistri derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo ✗ Sinistri derivanti dalla guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotori o veicoli a motore ✗ Sinistri derivanti dalla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute) ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere ✗ Viaggi che prevedono la partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo le stesse abbiano carattere ricreativo ✗ Conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti ✗ Sinistri conseguenti a dolo o colpa dell'Assicurato ✗ Tentato suicidio o suicidio, compreso gli atti di autolesionismo ✗ Sinistri provocati o dipendenti da pregresse malattie mentali note all'Assicurato ✗ Sinistri provocati o dipendenti da manifestazioni improvvise di malattia o morbo mentale di cui l'Assicurato non fosse a conoscenza ✗ Sinistri provocati o dipendenti da stati di alterazione della salute derivanti da assunzione di farmaci psicotropi regolarmente prescritti all'Assicurato ✗ Sinistri derivanti da malattie tropicali per la quale l'Assicurato non è stato vaccinato o non ha seguito la profilassi medica consigliata dal Ministero della Salute Italiano o richiesta dalle autorità del paese di destinazione, eccetto i casi i cui ci sia una dichiarazione del medico curante che certifichi l'impossibilità dell'Assicurato ad essere vaccinati o a prendere il farmaco, per motivi medici ✗ Sinistri derivanti da malattie psichiche, ansia, stress, fobia, depressione o qualsiasi disturbo psicologico ✗ Sinistri derivanti dal fallimento di un tour operator, di un agente di viaggio, di un vettore addetto al trasporto delle persone, di una struttura ricettiva (es. hotel), di un agente per la biglietteria o dell'organizzatore del viaggio o di escursioni o cancellazione della prenotazione da parte di uno di questi soggetti

- Qualsiasi perdita, spesa o danno per il quale l'assicurato avrebbe la facoltà di rivalersi su un qualsiasi fornitore di servizi turistici, ai sensi di qualsiasi clausola contrattuale o disposizione normativa vigente

Relativamente alla garanzia Spese mediche sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Cure riabilitative
- Acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici
- Cura o eliminazione di difetti o malformazioni congenita, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie non conseguenti ad infortunio, o dopo aver ricevuto una prognosi terminale
- Acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto
- Sinistri derivanti dalla pratica di qualsiasi sport invernale
- Sinistri provocati o dipendenti da parto naturale o con taglio cesareo, da interruzione volontaria della gravidanza, da stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio
- Costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly)
- Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazione conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili

Relativamente alla garanzia Assistenza in Viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa
- Tutte le prestazioni ove le Autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra
- Casi in cui l'Assicurato, o chi per esso, disattenda le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa, o rifiuti il trasporto/rientro sanitario
- Costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly)
- Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio
- Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazione conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio

Relativamente alla prestazione Trasferimento e rientro sanitario sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscono la continuazione del viaggio
- Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali
- Tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato

Relativamente alla prestazione Trasferimento e rientro con un familiare assicurato sono inoltre escluse le spese di soggiorno del familiare.

Relativamente alle prestazioni Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato e Prolungamento del soggiorno dei Familiari e di un Compagno di viaggio sono inoltre escluse le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Relativamente alla prestazione Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato sono inoltre escluse le spese di soggiorno del familiare.

Relativamente alla prestazione Anticipo di denaro, la stessa non è operante:

- Nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Impresa
- Quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Impresa
- Casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria

Relativamente alla garanzia Infortuni in viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio
- Infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale

Relativamente alla garanzia Assistenza legale sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa
- Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Impresa
- Quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Impresa
- Casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria

Relativamente alla garanzia Rimborso della penale per annullamento del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- qualsiasi condizione medica preesistente alla stipula della polizza che colpisca una persona da cui dipende il viaggio dell'Assicurato (l'Assicurato stesso, ai Familiari, al Socio/Contitolare della ditta/Impresa dell'Assicurato, alla persona con la quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio), e da cui potrebbe derivare una valida causa di annullamento del viaggio
- Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio
- Casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio e anche direttamente all'Impresa la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio
- Furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio
- Casi di nuova assunzione presso lo stesso datore di lavoro
- Rimborso di: tasse di imbarco, visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia (incluso le quote di iscrizione ad associazioni culturali in qualità di organizzatore del viaggio), premi assicurativi, eventuali commissioni bancarie, voucher, buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi
- Sinistri direttamente o indirettamente dovuti, relativi o in ogni modo collegati ad una perdita, spesa o danno derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone, quarantene preventive)
- Sinistri direttamente o indirettamente dovuti, relativi o in ogni modo collegati ad una perdita, spesa o danno anche qualora il viaggio venga annullato dal tour operator, dall'agenzia di viaggi, dal vettore o dalla struttura ricettiva oppure a seguito di provvedimenti restrittivi emanati da qualsiasi Paese.
- Sinistri a seguito di infortunio o malattia per i quali non sia prevista almeno una notte di ricovero o la cui conseguenza sia una frattura ossea nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata acquistata oltre le ore 24:00 del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso inizi entro 30 giorni dalla data di acquisto della polizza
- volontaria decisione di annullare il viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia tra quelli previsti dalla "Garanzia Annullamento del viaggio"
- qualsiasi causa che potesse dar luogo ad un sinistro indennizzabile ai fini della presente garanzia di cui l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza alla data di prenotazione (o alla data di acquisti della polizza, se successiva)
- i maggiori costi di penale applicati dal vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia al viaggio da parte

dell'Assicurato

- Citazione o convocazione in tribunale come consulenti dell'Assicurato o del Compagno di viaggio se la loro professione prevede regolarmente la presenza in Tribunale
- licenziamento volontario o per giusta causa
- eventuali perdite/differenze di cambio derivanti da rimborsi ricevuti dall'Assicurato in una valuta diversa da quella con la quale era stato effettuato l'acquisto
- caparre e/o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale
- penale applicata da un fornitore di servizi turistici a seguito di cambio date/ riprogrammazione del viaggio.

Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio sono inoltre esclusi i guasti meccanici.

Relativamente alla garanzia Interruzione del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- i titoli di viaggio di andata ed i costi di gestione della pratica ;
- Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone) ;
- qualsiasi condizione medica preesistente alla stipula della polizza che colpisca una persona il cui stato di salute condiziona lo svolgimento del viaggio dell'Assicurato (l'Assicurato stesso, i Familiari, il Socio/Contitolare della ditta/Impresa dell'Assicurato, la persona con la quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio), e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione del viaggio;
- parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;
- volontaria decisione di interrompere il viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'interruzione non sia tra quelli previsti dalla "Garanzia Interruzione del viaggio";
- qualsiasi causa che potesse dar luogo ad un sinistro indennizzabile ai fini della presente garanzia di cui l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza alla data di prenotazione (o alla data di acquisti della polizza, se successiva) ;
- casi in cui l'Assicurato non abbia prontamente comunicato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi turistici accessori al viaggio e anche direttamente all'Assicuratore la rinuncia formale al viaggio o servizio prenotato, salvo causa di forza maggiore;
- i maggiori costi di penale applicati dal vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio a seguito di ritardata comunicazione di interruzione da parte dell'Assicurato;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
- tasse di imbarco, visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia (incluso le quote di iscrizione ad associazioni culturali in qualità di organizzatore del viaggio), premi o frazioni di premio assicurativi, eventuali commissioni bancarie, voucher, buoni

Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sono inoltre esclusi:

- Lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi
- Denaro in ogni sua forma, titoli di qualsiasi genere, assegni, traveller's chèques e carte di credito/debito
- Francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, attrezzature professionali
- Documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida
- Tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave)
- Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo
- Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio
- Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave o contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno o a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7, così come gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili)
- Furto o danni a beni coperti da altre assicurazioni

- Danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento
- Sinistri da rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video)
- oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, etc.) in assenza di denuncia o PIR (Property Irregularity Report)
- beni confiscati
- eventuali perdite/differenze di cambio derivanti da rimborsi ricevuti dall'Assicurato in una valuta diversa da quella con la quale era stato effettuato l'acquisto

Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio
- Acquisti effettuati nella località di rientro
- Beni ed oggetti che non rientrano nella definizione "Acquisti di prima necessità"
- ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente

Relativamente alla prestazione Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Sinistri occorsi nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato
- Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- Acquisti effettuati successivamente all'effettiva partenza dell'Assicurato, fatti salvi quelli effettuati nelle tratte in congiunzione
- Acquisti effettuati nelle località di rientro
- Acquisti che non siano necessari ed indispensabili
- Fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio
- Casi di ritardi occorsi agli aeromobili appartenenti a linee aeree che non dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente

Relativamente alla prestazione Indennizzo a seguito di partenza differita sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- Fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio
- Casi di partenza differita per cause imputabili all'Assicurato

Relativamente alla prestazione Indennizzo a seguito di overbooking sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea
- Casi di overbooking verificatisi in occasione di viaggi aerei che non siano stati precedentemente prenotati
- Viaggi che non siano stati regolarmente confermati dal vettore
- Caso di mancato imbarco per cause imputabili all'Assicurato

Relativamente alla prestazione Indennizzo a seguito di mancata coincidenza sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aera
- Casi di mancata coincidenza per cause imputabili all'Assicurato

	Relativamente alla garanzia Protezione bagaglio sportivo sono inoltre esclusi i seguenti casi: ✗ Casi di bagaglio sportivo che non sia stato imbarcato secondo i criteri specifici stabiliti dal vettore ✗ Casi di imballaggio o contenitore non conforme alle indicazioni fornite dal vettore ✗ Casi di mancato imbarco del bagaglio sportivo ✗ Tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave) ✗ Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo ✗ Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio ✗ Caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave ✗ Caso di furto del bagaglio contenuto all'intero del veicolo se visibile dall'esterno ✗ Caso di furto di bagaglio avvenuto tra le ore 20 e le ore 7 a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita ✗ Furto o danni a beni coperti totalmente da altre assicurazioni ✗ Danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento

Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzione delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali
- ! Non sono assicurabili le persone fisiche, le persone giuridiche e determinati tipi di attività connesse ai seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea
- ! Le persone di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili a condizione che siano iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente a persona maggiorenne assicurata ed i nominativi siano indicati nel Certificato di Assicurazione
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, l'Impresa non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione
- ! Relativamente alla garanzia Copertura delle spese mediche conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa, in caso di ricovero dell'Assicurato la garanzia è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera e sarà prestata fino alla data di dimissioni dell'Assicurato o fino al momento in cui esso verrà ritenuto idoneo al rimpatrio ad insindacabile giudizio dei medici dell'Impresa
- ! Relativamente alla garanzia Assistenza in Viaggio e qualora l'Assicurato non risieda in Italia, le prestazioni dovute alla sua residenza saranno prestate al suo domicilio in Italia
- ! In caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118) né assumersi le eventuali spese
- ! Relativamente alla garanzia Infortuni in viaggio l'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente
- ! Le prestazioni di Assistenza legale sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa
- ! Relativamente alla garanzia Assistenza legale l'Impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. Inoltre, l'Impresa non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizione delle Autorità locali o contrarie a norma e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso
- ! Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocinetiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea; sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi. Inoltre, la somma indennizzabile è ridotta del 50% per i danni derivanti da dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato e/o furto dell'intero veicolo
- ! Relativamente alla garanzia Protezione del bagaglio sportivo la somma indennizzabile è ridotta del 50% per i danni derivanti da dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato e/o furto dell'intero veicolo

Il contratto prevede l'applicazione delle seguenti franchigie:

Garanzie (Piano Base, Piano Classica, Piano Plus)	Franchigia
SPESE MEDICHE	
Spese mediche	€ 50
Spese per cure dentarie urgenti	€ 25

ASSISTENZA IN VIAGGIO	
Consulto medico telefonico	Nessuna
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Nessuna
Segnalazione di un medico specialista all'estero	Nessuna
Trasferimento e Rientro sanitario	Nessuna
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Nessuna
Rientro della salma	Nessuna
Ricerca e soccorso	Nessuna
Rientro anticipato	Nessuna
Rientro degli altri assicurati	Nessuna
Rientro dei minori assicurati	Nessuna
Rientro dell'Assicurato convalescente	Nessuna
Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato	Nessuna
Prolungamento del soggiorno dei Familiari e di un Compagno di viaggio	Nessuna
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	Nessuna
Invio di messaggi urgenti	Nessuna
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	Nessuna
Invio di medicinali urgenti all'estero	Nessuna
Traduzione della cartella clinica	Nessuna
Interprete all'estero	Nessuna
Anticipo di denaro	Nessuna
Rimborso delle spese telefoniche	Nessuna
INFORTUNI IN VIAGGIO	
Morte da infortunio	Nessuna
Invalidità Permanente da infortunio	5%
ASSISTENZA LEGALE	
Reperimento di un legale	Nessuna
Anticipo della cauzione legale	Nessuna
Annullamento ed Interruzione del viaggio (removibile)	**Franchigia**
Annullamento	20%
Riprotezione del viaggio	50%
Interruzione del viaggio	Nessuna
Protezione del bagaglio (removibile)	**Franchigia**
Bagaglio ed effetti personali	Nessuna
Documenti di identità (Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida)	Nessuna
Ritardata consegna del bagaglio	Nessuna
Protezione ritardata partenza (opzionale)	**Franchigia**
Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza	Nessuna
Indennizzo a seguito di partenza differita	Nessuna
Indennizzo a seguito di overbooking	Nessuna
Indennizzo a seguito di mancata coincidenza	Nessuna
Protezione bagaglio sportivo (opzionale)	**Franchigia**
Protezione bagaglio sportivo	Nessuna
Sottolimite per articolo	Nessuna

Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di	**Denuncia di sinistro:**

sinistro?	- Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni di Assistenza in Viaggio ed Assistenza legale l'Impresa si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A., quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge.
	Gestione da parte di altre imprese: A seconda della tipologia di evento o della complessità del sinistro, la relativa pratica potrà essere gestita o direttamente dall'Impresa o da Società terze regolarmente incaricate dall'Impresa.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni.

Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio è comprensivo dell'imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
Rimborso	- In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza, al netto delle imposte dovute se già corrisposte da parte dell'Impresa, senza l'applicazione di alcuna penale

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Relativamente alla garanzia Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio è operante una carenza pari a 12 ore
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, oltre il diritto di recesso, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.

A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, di età inferiore a 80 anni compiuti e che acquistano un viaggio a scopo turistico, di studio o d'affari.

Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 42,7%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per

assicuratrice	iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

Contratto di Assicurazione Multirischio - Viaggio Singolo

PROGRAMMA VIAGGIA PROTETTO

Convenzione n°ITBOTB15324_aexp012

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

AMERICAN EXPRESS

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2022

Indice

Informazioni Principali 4
COSA FARE PER ATTIVARE LE GARANZIE 5
PARLA CON NOI 5
CHI È AMEX AGENZIA ASSICURATIVA 6
Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali effettuato da Amex Agenzia Assicurativa 6
A PROPOSITO DI CHUBB 7
Informativa in merito alla conclusione del contratto a distanza 8
Informazioni sul Trattamento dei dati personali effettuato da Chubb European Group 9
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA 10
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 15
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 15
Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale al Contraente 15
Art. 3) Requisiti e criteri per la stipula dell'Assicurazione 15
Art. 4) Pagamento del Premio 15
Art. 5) Decorrenza e durata della copertura 16
Art. 6) Prolungamento automatico del Periodo di Assicurazione 16
Art. 7) Diritto di recesso a favore dell'Assicurato 16
Art. 8) Altre assicurazioni 16
Art. 9) Diritto di rivalsa 16
Art. 10) Foro competente 17
Art. 11) Oneri fiscali 17
Art. 12) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge 17
Art. 13) Termini di Prescrizione 17
Art. 14) Valuta di Pagamento 17
SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE 18
Art. 15) Ambito di operatività 18
Art. 16) Persone assicurabili e limiti di età 18
Art. 17) Fattispecie ricomprese negli Infortuni 18
Art. 18) Validità territoriale 19
Art. 19) Sanzioni 19
Tabella delle garanzie/prestazioni e dei Massimali 20
GARANZIE e PRESTAZIONI 27
A. GARANZIE e PRESTAZIONI SEMPRE OPERANTI 27
Art. 20) Garanzia Spese Mediche in viaggio 27
Art. 21) Assistenza in viaggio 28
Art. 22) Garanzia Infortuni in viaggio 32
Art. 23) Assistenza legale 33
B. GARANZIE REMOVIBILI 33

Art. 24) Garanzia Annullamento del viaggio 33
Art. 25) Garanzia Riprotezione del viaggio 35
Art. 26) Garanzia Interruzione del viaggio 36
Art. 27) Garanzia Protezione Bagaglio 37
27.1 - Bagaglio ed effetti personali 37
27.2 - Ritardata consegna del bagaglio 38
C. PRESTAZIONI OPZIONALI 38
Art. 28) Protezione ritardata partenza 38
28.1 - Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza 39
28.2 - Indennizzo a seguito di partenza differita 39
28.3 - Indennizzo a seguito di overbooking 39
28.4 - Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza 40
Art. 29) Protezione bagaglio sportivo 40
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI 42
Art. 30) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni 42
Art. 31) Esclusioni specifiche 43
Art. 32) Limiti di sottoscrizione 48
Art. 33) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro 48
Art. 34) Esclusione di compensazioni alternative 48
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO 50
Art. 35) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro 50
Art. 36) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro 51
Art. 37) Onere della prova 53
Art. 38) Controversie 54
Art. 39) Pagamento dell'Indennizzo 54

Informazioni Principali

Programma "Viaggia Protetto - viaggio singolo"

QUALI VANTAGGI

"Viaggia Protetto – viaggio singolo" offre una copertura assicurativa completa durante i tuoi viaggi in tutto il mondo*. Grazie alla massima flessibilità offerta, potrai personalizzare la composizione del tuo pacchetto in base alle tue esigenze.

COSA OFFRE

"Viaggia Protetto – viaggio singolo" prevede le seguenti garanzie:

- Copertura delle Spese Mediche in viaggio conseguenti a infortunio o a malattia;
- Assistenza in viaggio 24 ore su 24 in caso di urgenza o necessità;
- Indennizzo in seguito ad infortunio occorso durante il viaggio;
- Reperimento di un legale all'estero ed anticipo della cauzione penale in caso di necessità;
- Rimborso della penale in caso di Annullamento del viaggio, Riprotezione del viaggio e Interruzione del viaggio (Removibile);
- Protezione bagaglio, inclusi gli effetti personali, ed il rimborso delle spese di prima necessità per Ritardata consegna del bagaglio (Removibile).

In caso avessi bisogno di maggior protezione potrai inoltre aggiungere le seguenti garanzie opzionali:

Protezione ritardata partenza che prevede:

- Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza;
- Indennizzo a seguito di partenza differita;
- Indennizzo a seguito di overbooking;
- Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza.

Protezione bagaglio sportivo che prevede:

- la copertura assicurativa del proprio bagaglio sportivo che sia stato presentato al check-in e regolarmente imbarcato.

* Le coperture assicurative previste dalla presente polizza non sono operanti per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei Paesi e territori "sanzionati" ai sensi dell'articolo "Sanzioni" della Sezione 3 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE". La lista completa al momento dell'entrata in vigore della presente polizza è: *Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea*.

COSA FARE PER ATTIVARE LE GARANZIE

"**Viaggia Protetto – viaggio singolo**" è attivo dalla "Data di inizio della Copertura" indicata nel Certificato di Assicurazione. La invitiamo comunque ad inviare ad Amex Agenzia Assicurativa una copia firmata del Certificato di Assicurazione allegato alla documentazione che ha ricevuto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le ricordiamo inoltre che l'acquisto dovrà essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno antecedente *la data di inizio del viaggio (data di partenza)*.

Le seguenti garanzie, per essere effettive ed operanti devono essere espressamente indicate come attive nel Certificato di Assicurazione. E' onere del Contraente verificare quali garanzie siano effettivamente **attive** controllando il contenuto del Certificato di Assicurazione all'atto della sua emissione. L'operatività delle garanzie è definita come indicato nel riquadro che segue.

Garanzia rimborso della penale per Annullamento del viaggio / Rimborso delle spese di Riprotezione del viaggio:	La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data di acquisto della polizza" e rimane operativa fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la "Data inizio viaggio" indicata nel Certificato di Assicurazione.
Indennizzo a seguito di partenza differita (*)/ Indennizzo a seguito di overbooking (*):	La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano a partire dalla "Data di acquisto della polizza" e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata, cioè all'arrivo a destinazione.
Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio / Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza (*):	La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata, cioè all'arrivo a destinazione.
Spese Mediche in viaggio / Assistenza in viaggio/ Infortuni in viaggio / Assistenza legale / Interruzione del viaggio / Bagaglio ed effetti personali / Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza / Protezione bagaglio sportivo:	La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

(*) La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non fanno parte del viaggio di andata.

PARLA CON NOI

Parlare con noi è semplice. In caso di necessità, non dovrà fare altro che contattare:

Servizio Clienti Chubb • Ricevere informazioni sulle garanzie prestate • Denunciare Sinistri (Lunedì-Giovedì 9:00-17:00-Venerdì 9:00-13:00) • Ricevere informazioni su come esercitare il diritto di recesso	Lunedì-Venerdì 9:00-18:00 – Sabato 9:00-13:00 ☎: **800 909 163** (dall'Italia) ☎: **+39 06 4211 5658** (dall'Estero) 🖷: **+39 02 27095447** (FAX) **Mail:** amextravel.claims@chubb.com **on line**: Amex Claims Service Portal (CSP) https://www.chubbclaims.com/amex/it-it/welcome.aspx
Centrale Operativa 24 ore su 24 • Richiedere prestazioni di assistenza	Inter Partner Assistance **☎: 800 909 163 (dall'Italia)** **☎: +39 0642115658 (dall'Estero)** **🖷: +39 064818960 (FAX)**

Chi è Amex Agenzia Assicurativa

Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. è una società del gruppo American Express con Sede Legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma - PEC: amexagenziaassicurativa@legalmail.it. Regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) alla sez. A n. A000162575, sottoposto alla vigilanza dell'IVASS - via del Quirinale 21 Roma, www.ivass.it - svolge un'attività di intermediazione assicurativa per conto delle compagnie di assicurazione partner, dedicando un costante impegno nel fornire un servizio completo e trasparente.

Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali effettuato da Amex Agenzia Assicurativa

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" desideriamo comunicarle che:

1. Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. è una Società del gruppo American Express che effettua intermediazione assicurativa per conto delle Compagnie assicurative Partner anche nei confronti dei soggetti interessati, nel rispetto della vigente normativa.
2. In caso di adesione alle offerte proposte da Amex Agenzia Assicurativa S.r.l., i dati personali raccolti verranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione con le seguenti finalità:
   - Finalità connesse all'emissione del contratto (inclusa la fase pre-contrattuale);
   - Finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e assunti dalla Compagnia Assicurativa;
   - Finalità connesse all'adempimento di obblighi normativi;
   - Finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative;
3. La raccolta e l'eventuale comunicazione dei dati ha natura obbligatoria per permettere alla Compagnia di Assicurazione di assolvere agli obblighi contrattuali, pertanto non sarà possibile procedere all'attivazione della polizza in caso di mancato consenso al trattamento dei dati stessi.
4. I Suoi dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici e, ove necessario, in formato cartaceo e archiviati nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Compagnia, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
5. I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario ad erogare i servizi assicurativi da Lei richiesti ed a consentire alla Compagnia di ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa.
6. I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, AAA srl si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili.
7. La Compagnia di Assicurazione rivestirà la qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali stessi, provvedendo a tutte le informative ed adempimenti previsti per legge. Rispetto a tali dati Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. opererà quale Responsabile per il trattamento dei dati personali, incaricato dalla Compagnia.
8. Ai sensi degli artt. 15 ss Regolamento Lei potrà esercitare specifici diritti, tra i quali, a titolo esemplificativo, quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e chiederne la cancellazione ove il trattamento dei dati non sia più necessario, o di chiedere la limitazione del trattamento dei dati, di opporsi, anche parzialmente in relazione alle modalità di trattamento, anche di profilazione e all'utilizzo dei Suoi dati per finalità di marketing. Potrà esercitare tali diritti inviando una e-mail a Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com

Per prendere visione dell'Informativa completa sulla protezione dei dati può consultare il link https://www.americanexpress.com/it/legal/dichiarazione-privacy-online.html.

A Proposito di Chubb

Chubb è la più grande compagnia assicurativa danni al mondo per capitalizzazione quotata in borsa. Opera in 54 paesi e offre, a livello globale, soluzioni assicurative a imprese di ogni dimensione, a professionisti e famiglie. Opera nel Property & Casualty (P&C) e nell'Accident & Health (A&H), con prodotti sia personalizzati sia standardizzati, attraverso una pluralità di canali. L'elevata capacità sottoscrittiva e l'attenzione al servizio ci sono riconosciuti dal mercato, soprattutto riguardo l'equità e la tempestività con cui gestiamo i sinistri.

Grazie al nostro lavoro accurato, alla passione che ci mettiamo e a decenni di esperienza, realizziamo e forniamo le migliori coperture assicurative a individui e famiglie, nonché alle imprese di ogni dimensione. Disponiamo di una gamma di prodotti ampia, anche specialistici e innovativi in quanto centrati sui rischi emergenti. Abbiamo una visione globale del business e un'attenzione alle singole specificità locali in ciascuno dei territori in cui operiamo. Serviamo clienti individuali e famiglie, con una specializzazione nel segmento "Private" dove elevate sono le esigenze di protezione del patrimonio. Allo stesso modo serviamo imprese di ogni dimensione, anche multinazionali dove, in forza del nostro network che ci consente di operare in circa 200 Paesi, siamo in grado di soddisfare le esigenze più complesse e sofisticate. Siamo infine tra gli attori protagonisti nel realizzare programmi affinity, dove è interesse del partner predisporre e offrire servizi assicurativi distintivi e specifici.

Le principali società assicurative del Gruppo Chubb si caratterizzano per una forte solidità finanziaria, con un rating AA da Standard & Poor's e A++ da A.M. Best. Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla borsa valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500.

Chubb ha uffici di rappresentanza a Zurigo, New York, Londra, Parigi e in altre sedi, e impiega circa 33.000 persone nel mondo. Ulteriori informazioni su chubb.com.

INFORMATIVA RESA DA CHUBB EUROPEAN GROUP AL CONSUMATORE IN MERITO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA

(*Informativa da rendersi nel caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza*)

Il contratto di assicurazione da Lei sottoscritto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Chubb European Group SE. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:

- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale;

- Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudential et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta al le norme del Codice delle Assicurazioni francese. Info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione che seguono, di cui al Modello CEG ITBOTB15324_aexp011 se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso. Il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nel Certificato di Assicurazione;

- Il Contraente della presente polizza avrà il diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 (quattordici) giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio. In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza senza l'applicazione di alcuna penale.

Per esercitare il diritto di recesso il Contraente è tenuto a comunicare la propria volontà di recedere mediante posta elettronica inviata all'indirizzo chubb.Italy.travel@chubb.com o via fax al numero +39 02 27095581, o mediante lettera indirizzata al seguente recapito: Chubb European Group SE. – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, alla Impresa di Assicurazione, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group - Ufficio Reclami, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano - Fax 02.27095.430 – e-mail: ufficio.reclami@chubb.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte dell'Impresa di Assicurazione, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Rappresentante Legale
Orazio Rossi

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA CHUBB EUROPEAN GROUP

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "**Dati**") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link: https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aggravamento del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.
Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere un'adeguata igiene personale (ad es. spazzolino, dentifricio, pannolini, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. medicinali salvavita).
Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.
Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.
Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.
Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.
Assicurazione Malattia: L'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.
Assicurazione tutela legale: l'assicurazione con la quale l'assicuratore s'impegna a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'Assicurato stesso nei confronti di un terzo.
Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A.
Attrezzatura sciistica: sci, monosci, sci di fondo, snowboard, skiboard, slittino, racchette da sci, scarponi, attacchi.

B

Bagaglio: i capi d'abbigliamento, gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.
Bagaglio sportivo: l'equipaggiamento sportivo che sia stato presentato al check-in ed imbarcato in stiva, secondo i criteri specifici stabiliti dal vettore, tra cui a titolo esemplificativo: attrezzatura sciistica, bicicletta e tandem, borsa da golf (borsa con mazze e scarpe), attrezzatura subacquea (muta, giubbotto, maschera, scarpe, pinne, coltello ed erogatore), attrezzatura da pesca (canna, stivali, scatola e una rete), armi da fuoco sportive.
Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.
Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicuratore, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.
Certificato di Assicurazione: il documento che prova l'assicurazione e nel quale sono indicati il contraente, gli assicurati, il viaggio assicurato, le coperture le garanzie operanti ed il relativo premio.
Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.
Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato con la medesima polizza, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.
Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.
Coniuge: il coniuge dell'Assicurato, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.

Consumatore: qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.
Contraente: il soggetto che sottoscrive la polizza di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.
Coppia: il nucleo composto da marito e moglie oppure da due individui maggiorenni conviventi, così come risultante da stato di famiglia.
Corredi fotocineottici: gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

D

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.
Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto durante il viaggio da cose a seguito di collisione, urto o rottura
Data di acquisto della polizza: data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.
Data di inizio della copertura: data da cui decorre la copertura, indica il giorno a partire dal quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci.
Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.
Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.
Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Diritto di recesso: è il diritto di ripensamento del Contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.
Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Epidemia: ai fini della presente polizza si intende una malattia contagiosa la cui diffusione è riconosciuta come epidemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.
Estero: qualunque territorio o Paese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Europa: i Paesi dell'Europa geografica (compresa l'Italia) e i seguenti Paesi: Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. È esclusa la Federazione Russa.

F

Famiglia: il marito e la moglie (nonché i partner maggiorenni conviventi così come risultante da stato di famiglia) insieme ai loro figli di età inferiore a 25 anni legalmente a loro carico inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati. Si intendono altresì ricompresi nella definizione di "Famiglia" il singolo genitore insieme ai propri figli di età inferiore a 25 anni legalmente a carico di questi, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela in linea retta e collaterale e di affinità, fino al secondo grado con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, nipoti dell'assicurato) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Forza Maggiore (Causa di): qualsiasi energia esterna straordinaria ed imprevedibile ovvero qualunque accadimento oggettivamente ostativa, che impedisce all'Assicurato il rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice "**Assoluta**" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia è invece "**Relativa**" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:
Caso a): Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.
Caso b): Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.
Caso c): Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.
Caso d): Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.
Caso e): Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

G

Giorno di Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.
Gruppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di "Coppia" e "Famiglia", iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Il gruppo può essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 9 persone.
Guasto meccanico: l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati guasti: rottura o foratura di pneumatici, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.
Garanzia Removibile: le garanzie "ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DI VIAGGIO" e "PROTEZIONE BAGAGLIO" che il Contraente può deselezionale singolarmente durante il processo di acquisto rimuovendole dalle garanzie che andrà ad acquistare.
Garanzia Opzionale: le garanzie "PROTEZIONE RITARDATA PARTENZA " e "PROTEZIONE BAGAGLIO SPORTIVO "che il Contraente può selezionare singolarmente durante il processo di acquisto aggiungendole alle garanzie che andrà ad acquistare.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.
Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.
Limite catastrofale: Esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento.
Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente/conseguente ad Infortunio.

Malattia preesistente: qualunque patologia e le relative condizioni mediche ad essa correlate per le quali l'Assicurato si sia sottoposto a consulto medico o esame diagnostico, trattamento medico, ricovero ospedaliero o per la quale abbia ricevuto prescrizione di medicinali o di accertamenti medici.
Malattia trasmissibile: una malattia o patologia che può essere trasmessa, direttamente o indirettamente, da una persona all'altra a causa di un virus, di un batterio o di altri microorganismi.
Massimale: l'importo massimo determinato sia in relazione alla destinazione del viaggio e al luogo nel quale si è verificato l'evento per il quale opera la copertura , indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.
Minore: la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.
Mondo: tutti i Paesi del Mondo.

O

Overbooking: "eccesso di prenotazione" a causa del quale l'Assicurato non è ammesso ad un viaggio aereo precedentemente prenotato e regolarmente confermato dal vettore.
Oggetti di valore: apparecchiature fotografiche, telescopi e cannocchiali, gioielli, pellicce, articoli di pelletteria, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi.

P

Pandemia: ai fini della presente polizza si intende una malattia contagiosa la cui diffusione è riconosciuta come pandemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.
Penale: costi addebitati all'Assicurato in caso di Annullamento del viaggio.
Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la "Data inizio della Copertura" e la "Data fine della Copertura" riportate nel Certificato di Assicurazione.
Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.
Personale medico qualificato: un medico o uno specialista registrato o abilitato all'esercizio della professione medica secondo le leggi del paese in cui esercita che non sia l'Assicurato.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.
Prenotazione del viaggio: transazione con cui si effettua l'acquisto del primo Servizio Turistico assicurabile ai termini di polizza compreso il pagamento della caparra confirmatoria.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.
Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Q

Quarantena: confinamento obbligatorio disposto dalle autorità competenti e destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.
Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.
Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.
Servizio turistico accessorio al viaggio: il noleggio di autovetture e di motocicli nonché le escursioni con la presenza o meno di accompagnatori e guide turistiche, che ai sensi della presente polizza, siano stati prenotati prima della "Data di inizio viaggio".
Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.
Sottolimite: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l' esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.
Sport Invernali: mini-sci/Bigfoot, bob, sci di fondo, sci sui ghiacciai, elisci, kite snowboarding, luging, mono-sci, motoslitta, sci, sci acrobatico, salto con gli sci, gare di sci, slittino, pattinaggio sulla neve, snowboard, escursioni in motoslitta, pattinaggio in velocità, toboga.
Struttura ricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast, centri di benessere.
Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.
Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.
Titoli di viaggio: biglietteria aerea, marittima o ferroviaria.
Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

U

Urgenza: una alterazione ordinaria delle condizioni di benessere dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio o di una malattia qualora, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l'opportuno intervento terapeutico.
Usa e Canada: gli Stati Uniti d'America ed il Canada.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.
Valore commerciale: il valore del bene in funzione dei valori medi di quotazione del mercato per un bene della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.
Valore d'acquisto: il valore del bene al momento dell'acquisto così come certificabile dai documenti di spesa.
Valore del viaggio assicurato: l'importo relativo ai costi complessivamente sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio, soggiorno, locazione e servizi turistici accessori al viaggio.
Vettore: l'impresa di trasporto aerea, marittima o ferroviaria.
Viaggio: ogni spostamento dalla propria residenza o domicilio che comporti il soggiorno verso la destinazione indicata nel Certificato di Assicurazione e che determini almeno un pernottamento a più di 50km di distanza dalla residenza e dal domicilio dell'Assicurato. Il viaggio deve avvenire con partenza e ritorno dall'Italia e deve risultare dal relativo contratto o titolo di viaggio.
Volo assicurato: si intende il volo:
– che abbia inizio durante il corso di validità della polizza, compreso tra la "Data inizio della Copertura" e la "Data fine della Copertura";
– che venga effettuato su un aeromobile gestito da una compagnia aerea che operi in base a licenza rilasciata dalle autorità competenti per il trasporto aereo di linea;
– che sia un volo di linea in conformità a tale licenza, con orari e tariffe per i servizi passeggeri fra aeroporti stabiliti ad orari determinati come pubblicati nella Guida OAG World Airways o pubblicazioni simili.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore presta le garanzie e le prestazioni e determina il Premio di Polizza in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale al Contraente

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal Contratto di Assicurazione;
- il Contratto per la sua sottoscrizione;
- durante la vigenza del Contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione all'Assicuratore o all'Intermediario incaricato. Al di là della scelta effettuata il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su formato cartaceo.

Art. 3) Requisiti e criteri per la stipula dell'Assicurazione

La copertura assicurativa deve essere stipulata dal Contraente:

- persona maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona giuridica;
- entro le ore 24:00 del giorno antecedente la "Data inizio del viaggio";
- per l'intera durata del viaggio;
- scegliendo di rimuovere o aggiungere le garanzie "Removibili o Opzionali" rispetto a quelle sempre operanti previste dalla polizza.

La copertura assicurativa può essere acquistata:

- per singolo viaggiatore;
- per la coppia;
- per la famiglia;
- per genitore con figli;
- per un gruppo;

così come definiti nelle "Definizioni di Polizza".

In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 40/2018, l'Impresa di Assicurazione fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione – su supporto durevole – di una copia firmata del Certificato di Assicurazione, utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: amexagenziaassicurativa@olsasi.biz;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Amex Agenzia Assicurativa, - Olsa Informatica S.p.A. c.a. ufficio Archivi Digitali Via Pontina Vecchia km. 34 – 00040 Ardea (Roma).

Resta inteso che la mancata restituzione dello stesso non comporta l'invalidità del Contratto, che si intende comunque stipulato ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4) Pagamento del Premio

Il Premio assicurativo è valido esclusivamente, per le persone, le garanzie assicurative, la durata, la destinazione ed il Piano prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione.

L'ammontare del Premio, non frazionabile, è anch'esso indicato nel Certificato di Assicurazione e può essere pagato esclusivamente tramite carta di credito o di debito.

Art. 5) Decorrenza e durata della copertura

Il contratto assicurativo decorre dalla "Data inizio della Copertura" indicata nel Certificato di Assicurazione e rimane operativo fino al termine del viaggio stesso, al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza o domicilio in Italia, e comunque non oltre la "Data fine della Copertura".

Art. 6) Prolungamento automatico del Periodo di Assicurazione

Nei casi in cui l'Assicurato non sia in grado di rientrare presso la propria abitazione entro il periodo di validità della polizza indicato sul certificato, la copertura assicurativa verrà automaticamente estesa senza oneri aggiuntivi:

- fino a 14 giorni nel caso in cui il Mezzo di Trasporto previsto per il rientro venga improvvisamente ritardato, annullato o interrotto a causa di condizioni metereologiche avverse, scioperi o guasti meccanici; oppure
- fino a 30 giorni (o anche per un periodo maggiore ma solo se preventivamente autorizzato per iscritto da Chubb prima che l'estensione automatica di 30 giorni abbia termine) nel caso in cui l'Assicurato non possa fare rientro alla propria abitazione a seguito di:
  - Malattia, Infortunio o messa in quarantena dell'Assicurato durante il viaggio;
  - Malattia, Infortunio o messa in quarantena di un Compagno di viaggio assicurato con lo stesso Certificato di Assicurazione;

  certificati da parere medico in virtù del quale all'Assicurato venga richiesto di restare all'estero più a lungo.

Art. 7) Diritto di recesso a favore dell'Assicurato

Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della Polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE,– Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

In caso di recesso sarà restituito al Contraente il Premio di Polizza, senza l'applicazione di alcuna penale.

Art. 8) Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.
Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 9) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 10) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente contratto, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 11) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

Art. 12) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati attraverso i canali indicati nella sezione "Parla con noi".

In particolare il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell'ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 13) Termini di Prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'Indennità. In caso di omissione colposa di tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 14) Valuta di Pagamento

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.
Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 15) Ambito di operatività

Le coperture assicurative della presente Polizza, successivamente dettagliate, sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o d'affari;
- per viaggi di durata massima pari a 60 giorni (incluse le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno) e fino al termine del viaggio stesso, ma comunque non oltre la " Data fine della Copertura" riportata nel Certificato di Assicurazione;
- per viaggi di andata e ritorno che iniziano e terminano in Italia;
- per gli assicurati, per le durate e le destinazioni indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei Massimali, del Piano e delle garanzie prescelte;
- se il Premio di Polizza è stato pagato.

Art. 16) Persone assicurabili e limiti di età

Sono assicurabili le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio assicurativo.

Non è assicurabile la persona che al momento dell'acquisto della presente polizza abbia compiuto 80 anni di età. Tuttavia per le persone che compiono 80 anni in corso di contratto, la copertura assicurativa mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza stessa. Non sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 anni a meno che non iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione. Per gli Assicurati non residenti in Italia, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" dovute alla residenza saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato.

Art. 17) Fattispecie ricomprese negli Infortuni

Oltre a quanto riportato nella definizione di Infortunio delle "Definizioni di Polizza", si precisa che, ai sensi della presente polizza, sono considerati Infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli Infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai termini di polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

Malore

L'assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

Rischio guerra

Per le sole prestazioni assicurative "Garanzia copertura delle Spese Mediche in viaggio" e "Assistenza in viaggio", l'assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere

generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

Art. 18) Validità territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione selezionata dal Contraente al momento dell'acquisto riportata nel certificato di assicurazione e per la corrispondente area di destinazione del viaggio: Italia, Europa o Mondo inclusi USA e Canada o Mondo esclusi Usa e Canada, fatto comunque salvo quando previsto al successivo Art. 18) Sanzioni.

Art. 19) Sanzioni

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group SE, è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Tabella delle garanzie/prestazioni e dei Massimali

BASE	Massimali (fino a) :			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO				
Spese mediche	€ 5.000	€ 75.000	€ 125.000	€ 300.000
Franchigia	€ 50			
Spese mediche per cure dentarie urgenti	-	€ 100	€ 150	€ 250
Franchigia	€ 25			
ASSISTENZA IN VIAGGIO				
Consulto medico telefonico	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Incluso	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e Rientro sanitario	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e rientro con un familiare assicurato	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro della salma	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Ricerca e soccorso	-	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato	€ 500 (€ 50 al giorno, max. 10 gg)	€ 500 (€ 50 al giorno, max. 10 gg)	€ 750 (€ 75 al giorno, max. 10 gg)	€ 750 (€ 75 al giorno, max. 10 gg)
Prolungamento del soggiorno dei familiari e di un compagno di viaggio	€ 500 (€ 50 al giorno, max. 10 gg)	€ 500 (€ 50 al giorno, max. 10 gg)	€ 750 (€ 75 al giorno, max. 10 gg)	€ 750 (€ 75 al giorno, max. 10 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Traduzione della cartella clinica	-	Incluso	Incluso	Incluso
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento e destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione.

BASE	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Invalidità permanente	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Franchigia	5%			
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
Anticipo della cauzione penale	-	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO	Removibile			
Annullamento	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Franchigia	20%			
Riprotezione del viaggio	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Franchigia	50%			
Interruzione del viaggio	€ 750	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
PROTEZIONE BAGAGLIO	Removibile			
Bagaglio ed effetti personali	€ 500	€ 750	€ 1.000	€ 1.000
- per singolo articolo	€ 75	€ 75	€ 125	€ 125
Oggetti di valore	€ 150	€ 150	€ 175	€ 175
Documenti di identità (Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida)	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Ritardata consegna del bagaglio	€ 75	€ 125	€ 175	€ 175
Carenza	12h			

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento oltre che destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione.

CLASSICA	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (*)				
Spese mediche	€ 7.500	€ 100.000	€ 185.000	€ 500.000
Franchigia	€ 50			
Spese mediche per cure dentarie urgenti	-	€ 150	€ 225	€ 375
Franchigia	€ 25			
ASSISTENZA IN VIAGGIO (*)				
Consulto medico telefonico	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Incluso	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e Rientro sanitario	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e rientro con un familiare assicurato	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro della salma	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Ricerca e soccorso	-	€ 2.200	€ 3.500	€ 3.500
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato	€ 750 (€ 75 al giorno, max. 10 gg)	€ 750 (€ 75 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.000 (€ 100 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.000 (€ 100 al giorno, max. 10 gg)
Prolungamento del soggiorno dei familiari e di un compagno di viaggio	€ 750 (€ 75 al giorno, max. 10 gg)	€ 750 (€ 75 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.000 (€ 100 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.000 (€ 100 al giorno, max. 10 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Traduzione della cartella clinica	-	Incluso	Incluso	Incluso
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento e destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione.

CLASSICA	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Invalidità permanente	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Franchigia	5%			
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Anticipo della cauzione penale	-	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO	Removibile			
Annullamento	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Franchigia	20%			
Riprotezione del viaggio	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
Franchigia	50%			
Interruzione del viaggio	€ 1.125	€ 2.250	€ 3.500	€ 3.500
PROTEZIONE BAGAGLIO	Removibile			
Bagaglio ed effetti personali	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500
- per singolo articolo	€ 100	€ 100	€ 185	€ 185
Oggetti di valore	€ 225	€ 225	€ 250	€ 250
Documenti di identità (Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida)	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Ritardata consegna del bagaglio	€ 100	€ 185	€ 250	€ 250
Carenza	12h			

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento e destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione.

PLUS	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (*)				
Spese mediche	€ 10.000	€ 150.000	€ 250.000	€ 1.000.000
Franchigia	€ 50			
Spese mediche per cure dentarie urgenti	-	€ 200	€ 30	€ 500
Franchigia	€ 25			
ASSISTENZA IN VIAGGIO (*)				
Consulto medico telefonico	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Incluso	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e Rientro sanitario	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Trasferimento e rientro con un familiare assicurato	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro della salma	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Ricerca e soccorso	-	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Rientro anticipato	€ 550	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Rientro degli altri assicurati	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rientro dei minori assicurati	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno dell'assicurato	€ 1.000 (€ 100 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.000 (€ 100 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.250 (€ 125 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.250 (€ 125 al giorno, max. 10 gg)
Prolungamento del soggiorno dei familiari e di un compagno di viaggio	€ 1.000 (€ 100 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.000 (€ 100 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.250 (€ 125 al giorno, max. 10 gg)	€ 1.250 (€ 125 al giorno, max. 10 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Invio di messaggi urgenti	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Incluso	Incluso	Incluso
Traduzione della cartella clinica	-	Incluso	Incluso	Incluso
Interprete all'estero	-	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Anticipo di denaro	-	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350	€ 350	€ 350

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento e destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione.

PLUS	Massimali (fino a)			
	Italia	Europa	Mondo (esclusi Usa e Canada)	Mondo (inclusi Usa e Canada)
INFORTUNI IN VIAGGIO				
Morte	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Invalidità permanente	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Franchigia	5%			
ASSISTENZA LEGALE				
Reperimento di un legale	-	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Anticipo della cauzione penale	-	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO	Removibile			
Annullamento	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Franchigia	20%			
Riprotezione del viaggio	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
Franchigia	50%			
Interruzione del viaggio	€ 1.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000
PROTEZIONE BAGAGLIO	Removibile			
Bagaglio ed effetti personali	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
- per singolo articolo	€ 150	€ 150	€ 250	€ 250
Oggetti di valore	€ 300	€ 300	€ 350	€ 350
Documenti di identità (Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida)	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Ritardata consegna del bagaglio	€ 150	€ 250	€ 350	€ 350
Carenza	12h			

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento e destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione.

GARANZIE OPZIONALI	Massimale	Franchigia
PROTEZIONE RITARDATA PARTENZA		
Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza	€ 250	-
Indennizzo a seguito di partenza differita	€ 600 (€ 150 al giorno)	-
Indennizzo a seguito di overbooking	€ 600 (€ 150 al giorno)	-
Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza	€ 600	-
PROTEZIONE BAGAGLIO SPORTIVO		
Protezione bagaglio sportivo	€ 1.500	-
Sottolimite per articolo	€ 500	-

Tutti i massimali riportati in tabella si intendono validi per Assicurato, per Viaggio, per luogo di accadimento dell'evento e destinazione del viaggio come definito nei "Criteri di Indennizzabilità" di ogni garanzia e prestazione.

GARANZIE e PRESTAZIONI

Ciascuna garanzia è operante solo se espressamente richiamata come "Attiva" nella sezione "Riepilogo delle coperture" del Certificato di Assicurazione, ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella "Sezione 4 – Delimitazioni della copertura ed esclusioni".

Si specifica che la copertura removibile "Annullamento e Interruzione del viaggio" comprende le seguenti garanzie non acquistabili o removibili singolarmente:

– Garanzia Annullamento del viaggio;
– Garanzia Riprotezione del viaggio;
– Garanzia Interruzione del viaggio.

La copertura removibile "Protezione Bagaglio" comprende le seguenti garanzie non acquistabili o removibili singolarmente:

- Garanzia Bagaglio ed effetti personali;
- Garanzia Ritardata consegna del bagaglio.

La copertura opzionale "Protezione ritardata partenza" comprende le seguenti garanzie non acquistabili o removibili singolarmente, previo il pagamento del relativo Premio aggiuntivo:

- Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza;
- Indennizzo a seguito di partenza differita;
- Indennizzo a seguito di overbooking;
- Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza.

A. GARANZIE e PRESTAZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 20) Garanzia Spese Mediche in viaggio

Qualora l'Assicurato in viaggio debba sostenere, durante il periodo di validità della garanzia, spese mediche / ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non rimandabili conseguenti ad infortunio o malattia, l'Assicuratore terrà a proprio carico i costi nel limite dei massimali assicurati con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa.
L'assicurato dovrà necessariamente e preventivamente contattare la Centrale Operativa.

Nel caso di Ricovero, la garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato, ad insindacabile giudizio dei medici della Centrale Operativa, potrà essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Le spese per cure dentarie sono assicurate soltanto se le stesse sono urgenti, non procrastinabili e conseguenti ad Infortunio.
Nei casi in cui l'Assicuratore non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che dovrà essere stata anche in questo caso preventivamente contattata.
L'Assicurato non dovrà prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa, fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.

Massimale

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi in relazione al luogo in cui avviene l'evento per il quale opera la copertura, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di Indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, liquiderà il Sinistro applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi in base al **luogo in cui si è verifcato l'evento**, sempre che sia compreso **nell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

Esempio di funzionamento:
Caso a): Viaggio in **Canada**. Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Sinistro in **Canada** durante il soggiorno il massimale è € 1.000.000;
Caso b): Viaggio in **Canada**. Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Sinistro in **USA**, tappa intermedia del viaggio, il massimale è € 1.000.000;
Caso c): Viaggio in **Canada**. Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Sinistro in **Messico**, tappa intermedia del viaggio, il massimale è € 1.000.000;
Caso d): Viaggio in **Canada**. Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Sinistro in **Francia**, tappa intermedia del viaggio, il massimale è € 150.000;
Caso e): Viaggio in **Canada**. Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Sinistro **in Italia**, tappa intermedia del viaggio, il massimale è € 10.000;
Caso f): Viaggio in **Messico**. Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Sinistro in **Messico** durante il soggiorno il massimale è € 1.000.000;
Caso g): Viaggio in **Messico**. Acquistata polizza piano PLUS Mondo (**esclusi Usa e Canada**). Sinistro in **Messico** durante il soggiorno il massimale è € 250.000.

La garanzia è prestata solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa.

Quando sei coperto

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

Art. 21) Assistenza in viaggio

L'Assicuratore organizza ed eroga 24 ore su 24 ore, tramite la Centrale Operativa, le prestazioni di seguito elencate in caso di infortunio o malattia che colpiscono l'assicurato in viaggio.

Per gli Assicurati domiciliati in Italia ma residenti all'estero, le prestazioni di "Assistenza in viaggio" saranno prestate in Italia presso il domicilio dell'Assicurato.

A. Consulto medico telefonico

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

B. Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico dell'Assicuratore dalle ore 20:00 alle ore 8:00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi.

Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 112), né assumersi le eventuali spese.

C. Segnalazione di un medico specialista all'estero

Qualora, in seguito al consulto medico telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali e se disponibile, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

D. Trasferimento e Rientro sanitario

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dell'Assicurato in viaggio, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà con spese a carico dell'Assicuratore:

- il trasferimento sanitario presso la struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'Assicurato in Italia;
- il rimpatrio sanitario alla residenza dell'Assicurato in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

Il trasporto sarà effettuato con la necessaria assistenza di personale medico o paramedico, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
L'Assicuratore avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

E. Trasferimento e rientro con un familiare assicurato

Qualora, nell'organizzazione della prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" i medici della Centrale Operativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di Ricovero o alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. L'Assicuratore avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

F. Rientro della salma

In caso di decesso dell'Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Il trasporto verrà effettuato secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
L'Assicuratore tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre.
L'Assicuratore tiene a carico anche:
– il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per un familiare la cui presenza è necessaria sul luogo in cui si è verificato l'evento nonché e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina nel caso l'assicurato viaggi da solo;
– le spese relative all'inumazione o alla cremazione dell'Assicurato defunto, solo se effettuate nel Paese di accadimento dell'evento.

G. Ricerca e soccorso

Qualora l'Assicurato sia disperso, l'Assicuratore provvederà a fornire assistenza e a farsi carico delle spese per la ricerca ed il soccorso dello stesso.

H. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare alla propria residenza prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o del ricovero di un familiare con prognosi superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese.
La garanzia è valida anche per il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati.

I. Rientro degli altri Assicurati

Qualora successivamente alla prestazione "Trasferimento e Rientro sanitario" o in caso di decesso dell'Assicurato, i familiari e i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio sono assicurati con la stessa polizza dell'Assicurato . L'Assicuratore avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

J. Rientro dei minori assicurati

Qualora a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiano con lui, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Qualora il biglietto aereo di ritorno dei minori non fosse riutilizzabile, la Centrale Operativa fornirà altresì, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica di solo ritorno, per permettere ai minori il rientro alla residenza. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

K. Rientro dell'Assicurato convalescente

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

L. Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato

Qualora, a causa delle proprie condizioni di salute (certificate da prescrizione medica scritta) o a causa dell'imposizione di una quarantena da parte del medico curante, all'assicurato non fosse permesso di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) entro il massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e delle garanzie, in base al Piano scelto dal Contraente e alla destinazione del viaggio. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

M. Prolungamento del soggiorno dei familiari e di un compagno di viaggio

Se la prestazione "Prolungamento del soggiorno dell'Assicurato" è stata autorizzata dalla Centrale Operativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione di un albergo anche per i suoi familiari e per uno dei compagni di viaggio, se assicurati. L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) entro il massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e delle garanzie. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

N. Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura con una prognosi superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico dell'Assicuratore, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

O. Invio di messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle direttamente, l'Assicuratore provvede a proprie spese all'inoltro di tali messaggi.

P. Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di Malattia improvvisa e/o Infortunio, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su speciali medicinali regolarmente registrati in Italia, la Centrale Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

Q. Invio di medicinali urgenti all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili in loco, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa , potrà rivolgersi alla Centrale Operativa per richiederne l'invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali. Restano a carico dell'Assicuratore le spese inerenti la spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a totale carico dell'Assicurato.

All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica, nonché fornire se necessario copia della prescrizione medica.

La prestazione è fornita solo in caso di comprovate esigenze di urgenza da parte dell'Assicurato, non rinviabili al suo rientro in Italia.

R. Traduzione della cartella clinica (Prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà richiederne la traduzione in italiano dall'inglese, francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.

S. Interprete all'estero

Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto tenendo a prorpio carico i relativi costi.

T. Anticipo di denaro per spese impreviste

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) entro il limite massimo indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, a seconda della destinazione del viaggio. In caso di avvenuto furto, rapina o scippo l'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo.

La copertura diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Assicuratore;
- quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Assicuratore;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

U. Rimborso delle spese telefoniche (Prestazione valida all'estero)

L'Assicuratore prenderà in carico le spese documentate sostenute dall'Assicurato che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa a seguito del verificarsi di un evento coperto dalla presente Polizza.

Massimale

L'assicuratore presterà assistenza in viaggio nel limite di una sola volta per prestazione, Assicurato e sinistro entro il periodo di durata del viaggio assicurato e fino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi in relazione al luogo in cui avviene l'evento per il quale opera la copertura, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, eroga le prestazioni di assistenza previo contatto preventivo con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi in base al **luogo dove si è verifcato l'evento**, sempre che sia compreso **nell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicuratore non è tenuto a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. L'Assicuratore non potrà essere ritenuto responsabile di:
– ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
– errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Quando sei coperto

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

Art. 22) Garanzia Infortuni in viaggio

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili che l'Assicurato subisca a seguito di un Infortunio occorso durante il viaggio.

La copertura è estesa agli Infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in possesso delle richieste certificazioni valide, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche.

Massimale

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi in relazione al luogo in cui avviene l'evento per il quale opera la copertura, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione. Il Massimale per i casi di Morte ed Invalidità Permanente non sono cumulabili; in particolare, qualora dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, interviene la morte dell'Assicurato, entro due anni in conseguenza del medesimo Infortunio, l'Assicuratore corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Criteri di Indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, indennizza l'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi in base al **luogo in cui si è verifcato l'evento**, sempre che sia compreso **nell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra o sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali di cui alla Tabella INAIL sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

L'Assicuratore liquida la somma assicurata anche quando il corpo dell'Assicurato, trascorso un anno dalla sua scomparsa, non venga ritrovato purché la morte sia presumibilmente riconducibile a Infortunio indennizzabile a termini di Polizza.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, l'Assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore paga la differenza tra l'Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, nel caso questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Quando sei coperto

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

Art. 23) Assistenza legale

Qualora l'Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non possa provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, l'Assicuratore potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. La prestazione sarà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione dell'anticipo dall'Assicurato. Questi dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa.

Qualora, inoltre, l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato all'estero compatibilmente con le disponibilità locali e ne sosterrà i relativi onorari sino alla concorrenza del Massimale previsto in Polizza.

Massimale

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi anche in relazione al luogo in cui avviene l'evento per il quale opera la copertura, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di Indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, eroga le prestazioni applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previstonella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi in base al **luogo dove si è verifcato l'evento**, sempre che sia compreso **nell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

Le prestazioni di Assistenza sono erogate solo previo contatto con la Centrale Operativa e relativa autorizzazione della stessa. L'Assicuratore non è tenuto a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. L'Assicuratore non potrà essere ritenuta responsabile di:
– ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
– errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso.

Quando sei coperto

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

B. GARANZIE REMOVIBILI

Art. 24) Garanzia Annullamento del viaggio

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile "Annullamento e Interruzione del viaggio" è stato pagato.
L'Assicuratore, nei limiti previsti dalla presente Polizza, rimborserà l'importo della caparra confirmatoria e le eventuali penali addebitate contrattualmente (sulla base dei documenti di viaggio e del Regolamento Penale) dal vettore, Tour Operator, agenzia di viaggi, struttura ricettiva o fornitore di servizi turistici accessori e non recuperabili in altro modo, qualora l'Assicurato sia costretto a rinunciare al viaggio come conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi, purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della polizza:
a) malattia, Infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:

- dell'Assicurato;
- di un familiare o del socio/contitolare dell'azienda o studio associato. Se tali persone non hanno una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l'Assicurato, in caso di loro Malattia o Infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza;
- del compagno di viaggio ma solo quando è l'unico compagno di viaggio dell'Assicurato, eventualmente in questo caso anche se non assicurato con la medesima polizza.

In caso di Malattia o di Infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici dell'Assicuratore di effettuare un controllo medico.
b) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali (in deroga dell'art. 30 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni* - lettera J)) per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
c) citazione o convocazione dell'Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'acquisto della polizza;
d) licenziamento o sospensione dal lavoro (mobilità o cassa integrazione) dell'Assicurato assunto con contratto di lavoro subordinato;
e) nuova assunzione dell'Assicurato purché tramite regolare contratto che preveda un rapporto di lavoro di durata pari o superiore a 2 mesi, laddove il viaggio pianificato ricada nel periodo coperto dal suddetto contratto.
f) obbligo di quarantena su ordine del medico curante, che ricada su:

- l'Assicurato;
- un compagno di viaggio, eventualmente anche non assicurato con la medesima polizza.

L'Assicuratore, entro il limiti previsti in polizza, rimborsa la penale addebitata a:

- l'Assicurato che è stato colpito dall'evento coperto;
  e qualora il viaggio coinvolga 2 (due) o più persone, purché assicurati con il medesimo certificato di polizza e in viaggio insieme e contemporaneamente con l'Assicurato:
- ai familiari dell'Assicurato;
- a un compagno di viaggio.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato al Tour Operator, agenzia di viaggi, struttura ricettiva o fornitore di servizi turistici accessori prima dell'inizio del viaggio.

Inoltre nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata oltre le ore 24:00 del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso inizi entro 30 giorni dalla data di acquisto della polizza, affinché le citate cause di infortunio e malattia siano valide ai fini della denuncia di un sinistro, è necessario che il sinistro stesso comporti almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea.

Massimale

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa la penale addebitata all'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi **in base alla destinazione del viaggio**, sempre che sia compreso **nell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

Esempio di funzionamento:
Caso a): Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Viaggio prenotato per il **Canada.** Il massimale è € 5.000;
Caso b): Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Viaggio prenotato per il **Messico.** Il massimale è € 5.000;
Caso c): Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Viaggio prenotato per la **Francia.** Il massimale è € 3.000;
Caso d): Acquistata polizza piano PLUS Mondo (inclusi Usa e Canada). Viaggio prenotato per l'**Italia.** Il massimale è € 1.500;
Caso e): Acquistata polizza piano PLUS Mondo (**esclusi Usa e Canada**). Viaggio prenotato per la **Messico.** Il massimale è € 5.000.

L'Assicuratore rimborsa la penale di annullamento del viaggio secondo le seguenti modalità:

- in caso di annullamento determinato da Ricovero ospedaliero (esclusi day hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcuna Franchigia;
- in caso di rinuncia non determinata da Ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata applicando all'ammontare della penale stessa la Franchigia indicata nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi;

- nel caso in cui l'evento coinvolga più assicurati non appartenenti alla stessa Famiglia, l'Assicuratore rimborserà la penale ad un solo compagno di viaggio il cui nominativo è indicato nel certificato di assicurazione.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata la causa che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior costo applicato dal fornitore del servizio turistico acquistato dall'Assicurato in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso. La garanzia è operante per una sola domanda di risarcimento per viaggio, a prescindere dall'esito della domanda stessa.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data di acquisto della polizza" e rimane operativa fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la "Data inizio viaggio" indicata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 25) Garanzia Riprotezione del viaggio

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile "Annullamento e Interruzione del viaggio" è stato pagato.
L'Assicuratore, entro i limiti previsti in Polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato nel luogo di partenza del viaggio di andata, in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del viaggio;
- ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- impossibilità per l'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità naturali (in deroga dell'art. 30 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni* - lettera J).

Massimale

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi **in base alla destinazione del viaggio**, sempre che sia compreso **nell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicuratore rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato a condizione che i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

L'Assicuratore, entro il limiti previsti in polizza, rimborsa gli eventuali maggiori costi a:

- l'Assicurato che è stato colpito dall'evento coperto;
- e qualora il viaggio coinvolga 2 (due) o più persone, purché assicurati con il medesimo certificato di polizza e in viaggio insieme e contemporaneamente con l'Assicurato:
- ai familiari dell'Assicurato;
- a un compagno di viaggio.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data di acquisto della polizza" e rimane operativa fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto e comunque non oltre la "Data inizio viaggio" indicata nel Certificato di Assicurazione

Art. 26) Garanzia Interruzione del viaggio

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile "Annullamento e Interruzione del viaggio" è stato pagato.
In caso di interruzione del viaggio a causa di uno dei seguenti eventi:
a) malattia, Infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di proseguire il viaggio) o decesso:

- dell'Assicurato;
- di un familiare o del socio/contitolare dell'azienda o studio associato. Se tali persone non hanno una prenotazione confermata per il medesimo viaggio a cui è iscritto l'Assicurato, in caso di loro Malattia o Infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che si renda necessaria la propria presenza e conseguentemente l'interruzione del viaggio assicurato;
- del compagno di viaggio ma solo quando è l'unico compagno di viaggio dell'Assicurato, eventualmente in questo caso anche se non assicurato con la medesima polizza;

In caso di Malattia o di Infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici dell'Assicuratore di effettuare un controllo medico.

b) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali (in deroga dell'art. 30 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni* - lettera J)) per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;

c) furto tentato o compiuto in casa dell'Assicurato. In tal caso è necessario che sia richiesta da parte delle autorità di pubblica sicurezza la presenza dell'Assicurato.

d) obbligo di quarantena su ordine del medico curante, che ricada su:

- l'Assicurato;
- un compagno di viaggio, eventualmente anche non assicurato con la medesima polizza;

l'Assicuratore rimborsa i costi sostenuti per la modifica o la cancellazione del viaggio di ritorno, se inutilizzabile, e il pro-rata delle spese di soggiorno non utilizzate (incluso il costo di eventuali servizi accessori al viaggio prenotati e pagati prima dell'inizio del viaggio), a decorrere dalla data di interruzione del viaggio e purché tali costi non possano essere recuperati/rimborsati in altro modo. L'indennizzo verrà corrisposto a:

- l'Assicurato;
  e qualora il viaggio coinvolga 2 (due) o più persone, purché assicurati con il medesimo certificato di polizza e in viaggio insieme e contemporaneamente con l'Assicurato:
- i familiari dell'Assicurato;
- un compagno di viaggio.

Massimale

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti per la modifica o l'annullamento del viaggio di ritorno e il pro-rata della quota di soggiorno non usufruito dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi **in base alla destinazione del viaggio**, sempre che sia compreso **nell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

Il pro-rata sarà calcolato sul 100% del valore del viaggio assicurato al netto del valore dei titoli di viaggio di A/R e dei costi di gestione pratica. Ai fini del calcolo del pro-rata, il giorno in cui il viaggio viene interrotto ed il giorno inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.
In caso di decesso dell'Assicurato il rimborso verrà effettuato agli eredi legittimi dell'Assicurato.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

Art. 27) Garanzia Protezione Bagaglio

27.1 - Bagaglio ed effetti personali

La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile "Protezione Bagaglio" è stato pagato.
Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, danneggiamento del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio, l'Assicuratore provvederà ad indennizzare l'assicurato entro il massimale previsto in polizza.

Massimale

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.
Fermo il suddetto Massimale, è inoltre operante un sottolimite per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, documenti di identità così come indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi.
I corredi fotocineottici e l'apparecchiatura della quale sono accessori, sono considerati un unico oggetto (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina fotografica, flash, obiettivi, batterie, borsa).

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il danno applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previstonella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi **in base alla destinazione del viaggio**, sempre che sia compreso **nell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.
L'indennizzo viene corrisposto sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- nel limite del massimale e del sottolimite per oggetto previsto nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato, Sinistro, Piano e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione;
- in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro applicando di conseguenza un deprezzamento del 10% per ciascuna annualità dalla data di acquisto del bene;
- in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione;
- in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione della fattura;
- ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi che avevano in custodia il bagaglio (ad esempio: vettore, struttura ricettiva, etc…) e fino alla concorrenza del massimale corrispondente previsto in tabella;
- in caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsati i costi, certificati dai relativi giustificativi di spesa, sostenuti per il rifacimento di tali documenti;
- per un unico assicurato nel caso in cui nel bagaglio oggetto del sinistri fossero contenuti effetti personali appartenenti a più assicurati.

Fermo il sottolimite per singolo articolo, i danni sono inoltre liquidati applicando le seguenti limitazioni:
– sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea;
– sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.
La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
– dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
– furto dell'intero veicolo.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi, dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

In caso di assenza di scontrini o prove di acquisto, l'Assicuratore, se risulta documentata l'esistenza dei beni, si riserva la facoltà di valutare se riconoscere un corrispettivo forfettario fino al 30% del loro valore commerciale e fino al massimale e sottolimite per oggetto.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

27.2 - Ritardata consegna del bagaglio
La garanzia è valida solo se il Premio relativo alla copertura removibile "Protezione Bagaglio" è stato pagato.
Qualora l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario d'arrivo previsto dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di prima necessità, l'Assicuratore provvederà al loro rimborso entro il Massimale previsto in Polizza.

Massimale

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi, secondo il Piano scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia per Assicurato, Sinistro, Piano e fino a concorrenza del corrispondente Massimale previstonella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi **in base alla destinazione del viaggio**, sempre che sia compreso n**ell'area di destinazione del viaggio** prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.
La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata, cioè all'arrivo a destinazione.

C. PRESTAZIONI OPZIONALI

Art. 28) Protezione ritardata partenza

Compongono la presente sezione:
28.1 - Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza;
28.2 - Indennizzo a seguito di partenza differita;
28.3 - Indennizzo a seguito di overbooking;
28.4 - Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza.

Le garanzie di cui al presente articolo sono operanti solo se il relativo Premio aggiuntivo è stato pagato.

Massimale

Ciascuna delle garanzie di cui ai punti 28.1, .2, .3 e .4 opera una sola volta per Assicurato e per Viaggio ed è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi.

28.1 - Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza

Qualora l'Assicurato, a seguito della partenza ritardata di oltre 5 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario di partenza previsto dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di prima necessità, l'Assicuratore provvederà al loro rimborso entro il Massimale previsto in Polizza.
La presente garanzia opera ad integrazione dell'assistenza prestata dal vettore responsabile ai sensi della normativa di settore.

Criteri di indennizzabilità

Il biglietto di viaggio e tutte le indicazioni in esso riportate sono il riferimento per l'erogazione dell'Indennizzo per quanto riguarda date e ora di partenza, coincidenze e destinazioni. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.
Il danno è liquidato ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato dal vettore responsabile.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

28.2 - Indennizzo a seguito di partenza differita

A seguito della ritardata partenza di oltre 24 ore rispetto all'orario ufficiale comunicato dal vettore quale orario di partenza previsto, l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato un Indennizzo per ogni giorno (o frazione di esso) di viaggio non goduto dall'Assicurato stesso a seguito della partenza differita.

Criteri di indennizzabilità

Il biglietto di viaggio e tutte le indicazioni in esso riportate sono il riferimento per l'erogazione dell'indennizzo per quanto riguarda date e ora di partenza, coincidenze e destinazioni. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia inoltre opera in relazione ad eventi che si verificano a partire dalla "Data di acquisto della polizza" e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata, cioè all'arrivo a destinazione.
La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

28.3 - Indennizzo a seguito di overbooking

Nel caso in cui il vettore abbia negato l'imbarco all'Assicurato a seguito di overbooking, l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato un Indennizzo per ogni giorno (o frazione di esso) di viaggio non goduto dall'Assicurato stesso, purché questi abbia effettuato o tentato di effettuare tutte le operazioni preliminari di imbarco (c.d. check in) entro gli orari indicati dal vettore.

Criteri di indennizzabilità

Per l'erogazione dell'indennizzo si farà riferimento al biglietto di viaggio ed a tutte le indicazioni in esso riportate per quanto riguarda date e ora di partenza, coincidenze e destinazioni.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.
La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano a partire dalla "Data di acquisto della polizza" e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata, cioè all'arrivo a destinazione.
La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

28.4 - Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza

Nel caso in cui l'Assicurato perda la coincidenza confermata del volo a causa del ritardato arrivo del volo assicurato su cui stava viaggiando ed il vettore non metta a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'effettivo orario di arrivo, l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato un Indennizzo per ogni giorno (o frazione di esso) di viaggio non goduto dall'Assicurato stesso.

Criteri di indennizzabilità

Per l'erogazione dell'Indennizzo si farà riferimento al biglietto di viaggio ed a tutte le indicazioni in esso riportate per quanto riguarda date e ora di partenza, coincidenze e destinazioni. Le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia
Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino al termine del viaggio di andata, cioè all'arrivo a destinazione.
La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.

Art. 29) Protezione bagaglio sportivo

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se il relativo Premio aggiuntivo è stato pagato.
Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, danneggiamento del proprio bagaglio sportivo che sia stato presentato al check-in e regolarmente imbarcato, l'Assicuratore provvederà al risarcimento in base al valore degli articoli entro il Massimale previsto in Polizza.

Massimale

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi.
Fermo il suddetto Massimale, è inoltre operante un sottolimite per ogni singolo articolo trasportato che compone l'attrezzatura sportiva.

Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa il danno applicando l'eventuale franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsto nella Tabella delle prestazioni e degli indennizzi per Assicurato e per Sinistro. Il danno è liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore, dalla struttura ricettiva o dal fornitore di servizi

accessori al viaggio responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. Qualora il bene danneggiato non fosse riparabile, il rimborso del danno verrà effettuato tenendo conto del normale deperimento d'uso del bene, applicando di conseguenza un deprezzamento del 10% per ciascuna annualità dalla data di acquisto del bene. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.
La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
– dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
– furto dell'intero veicolo.

Quando sei coperto

La garanzia di cui al presente articolo è operante solo se espressamente richiamata come "attiva" nel Certificato di Assicurazione.

La presente garanzia opera in relazione ad eventi che si verificano dalla "Data inizio viaggio" e rimane operativa fino alla data in cui l'Assicurato rientra presso la propria residenza o domicilio in Italia (termine del viaggio). Questa garanzia non opera oltre la "Data fine viaggio" riportata nel Certificato di Assicurazione, se precedente.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 30) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

Sono esclusi dall'assicurazione indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

a) qualsiasi condizione medica, relativa a malattia o infortunio, preesistente;

b) la mancata assunzione di farmaci o alla scelta dell'Assicurato di non seguire una cura raccomandata e prescritta o richiesta dal medico;

c) ad una malattia tropicale per la quale l'Assicurato non è stato vaccinato o non ha seguito la profilassi medica consigliata dal Ministero della Salute Italiano o richiesta dalle autorità del paese di destinazione, eccetto i casi i cui ci sia una dichiarazione del medico curante che certifichi l'impossibilità dell'Assicurato ad essere vaccinati o a prendere il farmaco, per motivi medici;

d) malattie psichiche, ansia, stress, fobia, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;

e) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;

f) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Fattispecie ricomprese negli Infortuni" che precede;

g) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, coprifuoco, chiusura degli aeroporti a seguito di qualsiasi causa, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

h) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto espressamente indicato all'articolo "Rischio guerra" del Capitolo "Fattispecie ricomprese negli Infortuni" che precede;

i) esplosioni nucleari, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;

j) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, ed altri sconvolgimenti della natura;

k) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;

l) atti di temerarietà (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);

m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

n) le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;

o) dolo o colpa dell'Assicurato;

p) sinistri la cui data di accadimento sia successiva alla "Data di fine della Copertura". Qualora l'Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, estenda il suo viaggio per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito nella presente clausola, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla "Data di fine della Copertura" non sono dovute;

q) tentato suicidio o suicidio, compreso gli atti di autolesionismo;

r) guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;

t) fallimento di un tour operator, di un agente di viaggio, di un vettore addetto al trasporto delle persone, di una struttura ricettiva (es. hotel), di un agente per la biglietteria o dell'organizzatore del viaggio o di escursioni o cancellazione della prenotazione da parte di uno di questi soggetti;

u) mancato rilascio del passaporto, del visto e del permesso necessario per partire in viaggio;

v) cause o eventi non oggettivamente documentabili;

w) qualsiasi malattia trasmissibile, effettiva o sospetta, che si traduca in restrizioni che impattano sul viaggio assicurato introdotte o messe in atto da parte di qualsiasi fornitore del servizio turistico (vettore, tour operator, agente di viaggio o struttura ricettiva) o di qualsiasi governo o ente governativo. La presente esclusione non si applica alla sezione "Spese mediche in Viaggio" e "Assistenza in Viaggio";

x) quarantene generalizzate o estese ad una parte o a tutta la popolazione o area geografica, nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

y) Qualsiasi perdita, spesa o danno per il quale l'assicurato avrebbe la facoltà di rivalersi su un qualsiasi fornitore di servizi turistici, ai sensi di qualsiasi clausola contrattuale o disposizione normativa vigente;
z) infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (tra cui a titolo meramente esemplificativo, sport che prevedano l'utilizzo di ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadute);
aa) infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike downhill, caccia, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, sandboarding, street luge, hockey, slacklining, speleologia, free climbing, alpinismo, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, sci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci, idrosci e wakeboard, rafting, canyoning, canoa fluviale, kitesurf, moto d'acqua, immersioni subacquee con uso di autorespiratore.

Viaggi Non Assicurabili

Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza non sono valide per viaggi:

- per i quali, alla "Data di acquisto della Polizza o alla "Data di inizio viaggio" l'Assicurato o il Compagno di Viaggio fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo ad un Sinistro indennizzabile ai fini della presente Polizza di Assicurazione;
- per i quali, alla "Data di acquisto della Polizza" o alla "Data di inizio viaggio", sia operativo un divieto o una limitazione o uno sconsiglio (anche temporanei) a viaggiare da parte di una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio o da parte di un'autorità sovrannazionale competente. A tale scopo è consigliabile verificare eventuali avvertenze vigenti sul sito Web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) https://www.who.int/ e il sito web del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/home.html e il sito Web del Ministero Affari esteri http://www.viaggiaresicuri.it;
- per i quali l'Assicurato ha ricevuto lo sconsiglio a viaggiare da parte di un medico, o, comunque, con malattie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici e/o cure dentarie o dopo aver ricevuto una prognosi terminale;
- che prevedono la pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- che prevedono la partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- che prevedono attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- entro 50km dalla residenza o domicilio dell'Assicurato;
- per i quali non è previsto un pernottamento;
- con una durata superiore al limite indicato all'Art. 14) Ambito di operatività;
- già iniziati alla "Data di Acquisto della Polizza".
- verso le destinazioni elencate nell'Articolo "Sanzioni" della presente polizza.

Art. 31) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Garanzia Spese Mediche in viaggio

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattenda le indicazioni.
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

a. parto naturale o con taglio cesareo;
b. interruzione volontaria della gravidanza;

c. stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
d. cure riabilitative;
e. gli ulteriori costi di alloggio per una camera singola o privata a meno che, in caso di ricovero, non sia indicata per ragioni di ordine medico ed autorizzati dalla centrale medica dell'Assicuratore;
f. trattamenti o prestazioni fornite da una casa di cura, centro di riabilitazione o centro benessere;
g. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
h. cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie non conseguenti ad infortunio;
i. acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
j. dalla pratica di qualsiasi sport invernale;
k. sinistri per i quali non è stata effettuata una diagnosi o una prescrizione da parte di personale medico qualificato;
l. i costi sostenuti, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
m. i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
n. le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza in Italia.

Assistenza in Viaggio

Ferme le limitazioni previste per le singole prestazioni, sono altresì escluse dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.
Inoltre le prestazioni di Assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale (salvo che per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese).
Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".
Non è possibile inoltre erogare le prestazioni di Assistenza ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da casi in cui l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso l'Assicuratore sospenderà immediatamente l'Assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia.

L'assicuratore non è tenuto a pagare:

- i costi sostenuti all'estero, di qualsiasi natura, se l'Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly);
- i costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
- le spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio

Relativamente al Trasferimento e Rientro sanitario sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

Garanzia Infortuni in viaggio

Sono esclusi gli infortuni accaduti su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
Restano inoltre esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub nonché i viaggi aerei in cui l'Assicurato partecipi come pilota o membro dell'equipaggio.

Sono sempre esclusi gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività specifiche del servizio militare durante l'arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale.

Assistenza legale

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa (e comunque qualsiasi autonoma iniziativa senza la preventiva autorizzazione della stessa) oppure se l'Assicurato ne disattenda le indicazioni.

La prestazione non è operante:

• nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell'Assicuratore;

• quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Assicuratore;

• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria.

Garanzia Annullamento del viaggio

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

a. sinistri a seguito di infortunio o malattia per i quali non sia prevista almeno una notte di ricovero o la cui conseguenza sia una frattura ossea nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata acquistata oltre le ore 24:00 del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso inizi entro 30 giorni dalla data di acquisto della polizza;
b. Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone, quarantene preventive);
c. qualsiasi condizione medica preesistente alla stipula della polizza che colpisca una persona il cui stato di salute condiziona lo svolgimento del viaggio dell'Assicurato (l'Assicurato stesso, i Familiari, il Socio/Contitolare della ditta/Impresa dell'Assicurato, la persona con la quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio), e da cui potrebbe derivare una valida causa di annullamento del viaggio;
d. parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;
e. volontaria decisione di annullare il viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia tra quelli previsti dalla "Garanzia Annullamento del viaggio";
f. qualsiasi causa che potesse dar luogo ad un sinistro indennizzabile ai fini della presente garanzia di cui l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza alla data di prenotazione (o alla data di acquisti della polizza, se successiva);
g. qualsiasi perdita, spesa o danno anche qualora il viaggio venga annullato dal tour operator, dall'agenzia di viaggi, dal vettore o dalla struttura ricettiva oppure a seguito di provvedimenti restrittivi emanati da qualsiasi Paese.
h. casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi turistici accessori al viaggio e anche direttamente all'Assicuratore la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio;
i. i maggiori costi di penale applicati dal vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia al viaggio da parte dell'Assicurato;
j. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
k. citazione o convocazione in Tribunale nel caso in cui l'Assicurato o il Compagno di viaggio siano convocati come consulenti o se la loro professione prevede regolarmente la presenza in Tribunale;
l. licenziamento volontario o per giusta causa;
m. casi di nuova assunzione presso lo stesso datore di lavoro;
n. tasse di imbarco, visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia (incluso le quote di iscrizione ad associazioni culturali in qualità di organizzatore del viaggio), premi assicurativi, eventuali commissioni bancarie, voucher, buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi;
o. sinistri derivanti da cause o eventi non documentabili;

p. eventuali perdite/differenze di cambio derivanti da rimborsi ricevuti dall'Assicurato in una valuta diversa da quella con la quale era stato effettuato l'acquisto;
q. caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale.
r. penale applicata da un fornitore di servizi turistici a seguito di cambio date/ riprogrammazione del viaggio.

Garanzia Riprotezione del viaggio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:
- guasti meccanici;
- casi in cui la mancata partenza non sia dovuta ad un evento che ha colpito l'assicurato ma ad una sua libera scelta di non partire;

Garanzia Interruzione del viaggio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono altresì esclusi:

a. i titoli di viaggio di andata ed i costi di gestione della pratica;
b. Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone);
c. qualsiasi condizione medica preesistente alla stipula della polizza che colpisca una persona il cui stato di salute condiziona lo svolgimento del viaggio dell'Assicurato (l'Assicurato stesso, i Familiari, il Socio/Contitolare della ditta/Impresa dell'Assicurato, la persona con la quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio), e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione del viaggio;
d. parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;
e. volontaria decisione di interrompere il viaggio da parte dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'interruzione non sia tra quelli previsti dalla "Garanzia Interruzione del viaggio";
f. qualsiasi causa che potesse dar luogo ad un sinistro indennizzabile ai fini della presente garanzia di cui l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza alla data di prenotazione (o alla data di acquisti della polizza, se successiva);
g. casi in cui l'Assicurato non abbia prontamente comunicato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi turistici accessori al viaggio e anche direttamente all'Assicuratore la rinuncia formale al viaggio o servizio prenotato, salvo causa di forza maggiore;
h. i maggiori costi di penale applicati dal vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio a seguito di ritardata comunicazione di interruzione da parte dell'Assicurato;
i. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
j. tasse di imbarco, visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia (incluso le quote di iscrizione ad associazioni culturali in qualità di organizzatore del viaggio), premi o frazioni di premio assicurativi, eventuali commissioni bancarie, voucher, buoni

Garanzia Protezione bagaglio

26.1 - Bagaglio ed effetti personali

Sono esclusi i sinistri:
a. relativi a documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
b. durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
c. relativi ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
d. da rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video);
e. verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
f. in caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave o contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno o a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7, così come gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili);

g. per beni coperti da altre assicurazioni;
h. derivanti da bagnamento e colaggio di liquidi;
i. per eventuali perdite/differenze di cambio derivanti da rimborsi ricevuti dall'Assicurato in una valuta diversa da quella con la quale era stato effettuato l'acquisto;
j. di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento;
k. oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, etc.) in assenza di denuncia o PIR (Property Irregularity Report).

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
a. lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi e apparecchi acustici;
b. denaro in ogni sua forma, titoli di qualsiasi genere, assegni, traveller's chèques e carte di credito/debito;
c. francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, attrezzature professionali;
d. beni confiscati.

26.2 - Garanzia Ritardata consegna del bagaglio

Sono esclusi:
a. Beni ed oggetti che non rientrano nella definizione "Acquisti di prima necessità"
b. tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;
c. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
d. gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Protezione ritardata partenza

28.1 - Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza

Sono esclusi:
a. Sinistri occorsi nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato;
b. casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
c. acquisti effettuati successivamente all'effettiva partenza dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica alle tratte in congiunzione;
d. acquisti effettuati nella località di rientro;
e. acquisti che non siano necessari ed indispensabili;
f. fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
g. casi di ritardi occorsi agli aeromobili appartenenti a linee aeree che non dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente.

28.2 - Indennizzo a seguito di partenza differita

Sono esclusi:
a. casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
b. fallimento del vettore, del Tour Operator, dell'organizzatore del viaggio, della struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio;
c. casi di partenza differita per cause imputabili all'Assicurato.

28.3 - Indennizzo a seguito di overbooking

Sono esclusi:
a. casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
b. casi di overbooking verificatisi in occasione di viaggi aerei che non siano stati precedentemente prenotati;
c. viaggi che non siano stati regolarmente confermati dal vettore;
d. casi di mancato imbarco per cause imputabili all'Assicurato.

28.4 - Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza

Sono esclusi:
a. casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea;
b. casi di perdita della coincidenza per cause imputabili all'Assicurato.

Protezione bagaglio sportivo

Sono esclusi:

a. casi di bagaglio sportivo che non sia stato imbarcato secondo i criteri specifici stabiliti dal vettore;
b. casi di imballaggio o contenitore non conforme alle indicazioni fornite dal vettore;
c. casi di mancato imbarco del bagaglio sportivo;
d. tutti i Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave);
e. danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
f. Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
g. caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
h. caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
i. caso di furto di bagaglio avvenuto tra le ore 20 e le ore 7 a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita;
j. il furto o i danni a beni coperti totalmente da altre assicurazioni;
k. danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento.

Art. 32) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze con l'Assicuratore a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura per lo stesso viaggio oltre al limite indicato all'Art. 14) Ambito di operatività.

La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro l'Assicuratore non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

Art. 33) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro le somme indennizzate si intendono ridotte, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

La presente disposizione non si applica alla "Garanzia Annullamento del viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Art. 34) Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, l'Assicuratore non è tenuto a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 35) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:

- darne avviso all'Assicuratore secondo quanto previsto per le singole garanzie come successivamente specificato. Per le garanzie "Garanzia delle Spese Mediche in viaggio", "Assistenza in viaggio" e "Assistenza legale" l'Assicurato non deve prendere alcuna iniziativa prima di avere contattato la Centrale Operativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.), fatte salve eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa;

- darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;

- in caso di sinistro relativo alla garanzia "Annullamento del viaggio", darne avviso al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi turistici accessori al viaggio prima di contattare l'Assicuratore.

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dal rientro, fornendo all'Assicuratore l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se sia già iniziata la fase di liquidazione degli indennizzi.

È possibile denunciare un sinistro:

• direttamente online, collegandosi al portale dedicato "Centro Sinistri American Express" disponibile al seguente indirizzo: www.chubbclaims.com/amex/it-it

• via posta ordinaria, inviando l'apposito Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato, unitamente a tutta la documentazione relativa al sinistro, all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio Sinistri - Via Fabio Filzi 29, 20124 – Milano

• via posta elettronica, inviando l'apposito Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato, unitamente a tutta la documentazione relativa al sinistro, a: amextravel.claims@chubb.com.

Il modulo di denuncia, comprensivo del consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, è disponibile online al sito https://amex.chubbtravelinsurance.com/IT/Claims.
Per ricevere assistenza sull'apertura di un nuovo sinistro o richiedere un aggiornamento sullo stato di un sinistro già denunciato, è possibile contattare l'Ufficio Sinistri al seguente numero: +39 02 27095790 disponibile dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Si precisa che nel caso in cui l'Assicurato intenda attivare la garanzia "Annullamento del viaggio", il termine entro il quale dovrà provvedere alla denuncia del sinistro sarà di 5 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento.
La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del sinistro, deve pervenire al seguente indirizzo: Chubb European Group SE – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Per ogni esigenza, ivi compresa la necessità di richiedere Assistenza durante il viaggio, l'Assicurato dovrà contattare immediatamente la Centrale Operativa. Il servizio è attivo 24 h su 24 h, al seguente numero 800.909.163. Nel caso di richiesta di supporto all'estero, si prega di contattare il numero +39 06.42115658 (fax +39 06.4818960).

Nel caso di informazioni generali, l'Assicurato potrà contattare il Servizio Clienti ai medesimi riferimenti telefonici. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 09:00 – 18:00 e il sabato dalle 09:00 – 13:00.

1. In caso di Sinistro è necessario fornire all'Assicuratore i dati anagrafici dell'assicurato e il numero di Certificato di Assicurazione.

2. In caso di Sinistro relativo alla garanzia Spese Mediche in viaggio, Annullamento del viaggio, Riprotezione del viaggio, Interruzione del viaggio, Protezione bagaglio, Ritardata consegna del bagaglio, Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza, Indennizzo a seguito di partenza differita, Indennizzo a seguito di overbooking, Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza, Protezione del bagaglio sportivo occorre fornire:

   - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
   - dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge vigente in materia).

3. In caso di Sinistro relativo alla garanzia Spese Mediche in viaggio, Infortuni in viaggio, Infortuni in viaggio, Annullamento del viaggio, Riprotezione del viaggio, Interruzione del viaggio, rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza, Indennizzo a seguito di partenza differita, Indennizzo a seguito di overbooking, Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza, Protezione del bagaglio sportivo occorre fornire all'assicuratore il luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

4. In caso di Sinistro relativo alla garanzia Spese Mediche in viaggio, Infortuni in viaggio, Annullamento del viaggio, Riprotezione del viaggio, Interruzione del viaggio, Indennizzo a seguito di partenza differita, Indennizzo a seguito di overbooking, Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza occorre presentare quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo Contratto di viaggio.

5. In caso di Sinistro relativo a Rimborso beni di prima necessità a seguito di ritardata partenza, Indennizzo a seguito di partenza differita, Indennizzo a seguito di overbooking, Indennizzo a seguito di perdita della coincidenza occorre fornire copia dell'eventuale richiesta di rimborso/risarcimento inviata al vettore; idonea documentazione attestante l'avvenuto rimborso/ risarcimento e/o i servizi riconosciuti dal vettore o il diniego di rimborso/risarcimento da parte del vettore stesso; documentazione scritta rilasciata dal vettore ed attestante il motivo del ritardo e l'orario dell'effettivo imbarco.

Art. 36) Obblighi relativi alle singole garanzie e prestazioni per la denuncia del Sinistro

Denuncia del Sinistro – Spese Mediche in viaggio

Ai fini della gestione del Sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.
- La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alla documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale;

Denuncia del Sinistro – Assistenza in viaggio e Assistenza Legale

Ai fini della gestione del Sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa e riceverne la relativa autorizzazione, senza intraprendere iniziative personali. Il personale specializzato è a disposizione per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di contattare preventivamente la Centrale Operativa, anche tramite terze persone, sarà onere dell'Assicurato stesso provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa.
In caso di richiesta di Assistenza, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 h su 24 h, al numero 800.909.163 dall'estero +3906.42115658 (fax +39 06.4818960) fornendo:
– tipo di intervento richiesto;
– recapito temporaneo;
– recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato;
– in caso di Ricovero, i dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);

– eventuali documenti giustificativi richiesti dalla Centrale Operativa per poter procedere all'erogazione della prestazione.

Denuncia del Sinistro – Infortuni in Viaggio

La denuncia del sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:
– documentazione medica in originale dell'avvenuto infortunio e successivo decorso;
– documentazione medica In originale attestante l'eventuale grado di Invalidità permanente;
– in caso di infortunio sull'aeromobile, documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato.
- In caso di morte dell'Assicurato, l'Assicuratore ne deve essere immediatamente informato.

Denuncia del Sinistro - Annullamento del Viaggio

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio prima di contattare l'Assicuratore.
L'Assicurato dovrà inoltre effettuare entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, una denuncia all'Assicuratore fornendo:
– estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio;
– documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico, il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
– in caso di ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
– in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
– documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio;
– documenti di viaggio in originale;
– copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale;
– copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio per il rimborso delle tasse di imbarco;
– copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo del viaggio non trattenuto dal vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;
– copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo delle tasse di imbarco non trattenute dal vettore, Tour Operator o fornitore di servizi accessori al viaggio a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria.

Denuncia del Sinistro – Riprotezione del Viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:
– estratto conto di prenotazione emesso dal vettore, Tour Operator o fornitore di servizi accessori al viaggio od organizzatore del viaggio;
– documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
– documenti di viaggio non utilizzati in originale;
– nuovi documenti di viaggio acquistati ed utilizzati per raggiungere il luogo inizialmente previsto nel contratto di viaggio, in originale.

Denuncia del Sinistro – Interruzione del Viaggio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:
– documentazione oggettivamente provante la causa dell'interruzione del viaggio, in originale;
– documentazione comprovante il costo dei servizi o dichiarazione del vettore, Tour Operator, struttura ricettiva e/o fornitore di servizi accessori al viaggio che ha organizzato il viaggio.

Denuncia del Sinistro – Bagaglio ed effetti personali

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:

– rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) compilato in ogni sua parte compreso il dettaglio del contenuto, in copia;
– titoli di viaggio con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia; denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
– copia della lettera di reclamo inviata al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi;
– documentazione ufficiale da parte del vettore attestante data e ora della riconsegna del bagaglio;
– copia della documentazione del vettore attestante la data e l'ora della manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza.

Denuncia del Sinistro – Ritardata consegna del Bagaglio

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:
– documentazione ufficiale da parte del vettore in copia attestante la data e l'ora della tardata riconsegna;
– scontrini di acquisto dei beni di prima necessità comprati per emergenza, con lista dettagliata degli acquisti effettuati, in originale.

Denuncia del Sinistro – Rimborso dei beni di Prima Necessità a seguito di Ritardata Partenza

La denuncia del sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:
– documentazione fiscale in originale relativa alle spese effettuate, per le quali si richiede il rimborso, unitamente all'elenco dettagliato dei beni acquistati;
– copia del titolo di viaggio relativo al Volo assicurato.

Denuncia del Sinistro – Indennizzo a seguito di Partenza Differita - Overbooking - Perdita della Coincidenza

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme ai titoli di viaggio non utilizzati in originale.

Denuncia del Sinistro – Protezione del Bagaglio Sportivo

La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore insieme alle seguenti informazioni e documenti:
– rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), compilato in ogni sua parte compreso il dettaglio del contenuto, in copia;
– biglietto con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
– denuncia, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione/prova attestante il loro valore al momento dell'evento, marca, modello, data approssimativa d'acquisto;
– copia della lettera di reclamo inviata al vettore, Tour Operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio con la richiesta di risarcimento ed eventuale lettera di rimborso o di diniego degli stessi; copia della documentazione del vettore attestante
la data e l'ora della manomissione/ danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza.
Resta inteso che l'Assicuratore, qualora durante l'analisi della pratica ne ravvisasse la necessità, potrà richiedere della documentazione integrativa ai fini della valutazione dell'operatività della garanzia assicurativa, quale a titolo esemplificativo:
– data di acquisto, marca e modello dei beni oggetto del rimborso;
– ricevute fiscali, fatture, altra documentazione idonea ad attestare il valore del bene o, in mancanza, dichiarazione dell'esercente presso cui è stato acquistato il bene;
– documentazione probatoria di mancata riparabilità fornita da un esercente commerciale competente unitamente all'indicazione del valore commerciale del bene stesso.

Art. 37) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da Chubb, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 38) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di ché l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 39) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato con riferimento al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo nel giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario - in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Il pagamento verrà eseguito dall'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell'Assicuratore.

A. In caso di Assicurato maggiorenne (18 anni compiuti o più), l'Assicuratore effettuerà il pagamento all'Assicurato stesso.

B. In caso di Assicurato minorenne (18 anni non ancora compiuti) l'Assicuratore effettuerà il pagamento ai genitori o al tutore legale.

GRAZIE PER AVER SCELTO
VIAGGIA PROTETTO

Chubb. Insured.℠

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896,176,662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it